



Chiesa Evangelica Luterana in Italia  
Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien

# Norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)

Legge 29 novembre 1995, n. 520  
Resoconto delle sedute parlamentari  
Testimonianze sull'“Intesa”

*Vorschriften über die Regulierung  
der Beziehungen zwischen dem Staat und der  
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien (ELKI)*

*Gesetz Nr. 520 vom 29. November 1995  
Sitzungsberichte aus Parlament und Senat  
Zeitzeugen zur „Intesa“*

Norme per la regolamentazione  
dei rapporti tra lo Stato  
e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)

Legge 29 novembre 1995, n. 520  
Resoconto delle sedute parlamentari  
Testimonianze sull'“Intesa”

*Vorschriften über die Regulierung  
der Beziehungen  
zwischen dem Staat und der  
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien (ELKI)*

*Gesetz Nr. 520 vom 29. November 1995  
Sitzungsberichte aus Parlament und Senat  
Zeitzeugen zur „Intesa“*

## Indice *Inhalt*

Introduzione .....	3
<i>Einführung</i> .....	5
Legge 29 novembre 1995, n. 520 .....	7
<i>Gesetz Nr. 520 vom 29. November 1995</i> .....	19
Atti Parlamentari - Camera dei Deputati - Seduta dell'11 maggio 1995 .....	33
Atti Parlamentari - Senato della Repubblica - Seduta del 22 novembre 1995 .....	47
Testimonianze sull'“Intesa” - <i>Zeitzeugen zur “Intesa”</i> .....	55
Jürgen (Jürg) Kleemann, Accordo con lo Stato – avanti e indietro. Impressioni di una corsa ad ostacoli chiamata Intesa .....	55
<i>Staatsvertrag – hin und zurück. Eindrücke von einem Hindernislauf genannt Intesa</i> .....	58
Luca Segariol, Perché una intesa? .....	61
<i>Warum eine “Intesa”?</i> .....	63

---

---

## Introduzione

“Vent’anni di *Intesa*: impegno e libertà religiosa”: questo l’argomento di discussione scelto per la IV seduta del XXI Sinodo della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) ed è quindi sembrato utile mettere a disposizione dei Sinodali e degli altri interessati alcuni materiali sul tema. Tra essi, innanzitutto la legge 29 novembre 1995 n. 520 - di approvazione dell’*Intesa* stipulata tra lo Stato Italiano e la CELI il 20 aprile 1993 - con il resoconto del relativo dibattito parlamentare.

La sua rilettura oggi giova senz’altro per apprezzare ancora l’ampiezza e ricchezza del suo impianto. Non a caso è stata scelta per quest’opuscolo una veste “editoriale” simile a quella con cui a suo tempo è stata pubblicata l’ultima versione dello statuto della CELI. Dopo l’atto di nascita, con lo statuto del 1949 (sostituito da ultimo da quello del 2004), l’approvazione dell’*Intesa* ha costituito una vera e propria prova di maturità per la CELI, come Chiesa in Italia, svincolata dall’immagine di Chiesa straniera.

Si può discutere a lungo di quanto il processo di radicamento della CELI nella realtà italiana sia giunto ad uno stadio compiuto o se la meta sia ancora lontana o se in realtà il dialogo tra le diverse culture che la animano non ne costituisca una caratteristica e una ricchezza, nel suo continuo divenire.

In ogni caso, certamente l’*Intesa* è stata l’occasione per un più approfondito dialogo con le istituzioni italiane; è stata inoltre lo strumento per accedere al sistema dell’Otto per mille (su cui si vedano gli artt. 27, 28 e 30 della legge di approvazione) che, oltre agli introiti finanziari, ha costituito un segno anche formale della presenza della Chiesa luterana che si traduce in un numero di “scelte” (ossia di firme sulle dichiarazioni dei redditi) ben superiore al numero dei suoi membri.

Ma l’*Intesa* è ben di più della partecipazione all’OPM. Essa innanzitutto segna l’uscita della CELI dall’ambito dei “culti ammessi” (art. 1) per entrare a pieno titolo in quello della “libertà religiosa” (art. 2), vedendosi ampiamente riconosciuta nella sua autonomia (art. 3) e nel suo ministero (art. 4), liberamente esercitabile ed anzi assicurato anche in contesti particolari (e così a favore degli appartenenti alle forze armate o di polizia, dei ricoverati e dei detenuti di confessione luterana: artt. da 5 a 7).

Sono disciplinati anche vari profili relativi all’insegnamento della religione e alla scuola

(art. 10-12) nonché al matrimonio (art. 13), agli edifici di culto, tutelati da requisizioni e demolizioni nonché da indebiti accessi delle Forze di Polizia (art. 14), edifici nei quali il pensiero religioso può essere liberamente manifestato (art. 15) e tutelabili anche come beni culturali (art. 16).

Viene riconosciuto poi il profilo relativo alle Comunità della CELI quali Enti ecclesiastici (artt. 17-18). Viene prevista la facoltà di istituire (e liberamente gestire) altri Enti nell'ambito della CELI, aventi fini religiosi e di culto (artt. 19-23). Le norme tributarie e finanziarie e le norme finali completano un testo costituito complessivamente da 34 articoli.

Dal mero (ed incompleto) catalogo dei principali contenuti dell'*Intesa* si può dedurre quale possa essere stato l'impegno degli esponenti della CELI in quell'epoca, testimoniato da due articoli, inclusi nel presente opuscolo, del Pastore Jürgen Kleemann e dell'avv. Luca Segariol, pubblicati su *Miteinander / Insieme* nel n. 1 / 2 del 1993.

E tale impegno trovò corrispondenza in un dibattito parlamentare di tono e contributo elevati, riportato nel presente opuscolo, a partire dall'intervento del relatore alla Camera dei Deputati, on. le Domenico Maselli, distintosi "per la puntualità ed il respiro culturale della sua relazione": a esprimersi così - nel corso del dibattito e manifestando il suo plauso all'approvazione dell'*Intesa* - fu un deputato che oggi è Presidente della Repubblica Italiana: Sergio Mattarella.

Milano – Roma, 10 aprile 2015

avv. Alfredo Talenti  
*Vice-Presidente del Sinodo della CELI*

---

---

## Einführung

“20 Jahre *Intesa*: Verpflichtung und Religionsfreiheit”. Das ist das Thema der 4. Sitzung der 21. Synode der Evangelisch Lutherischen Kirche in Italien (ELKI); es schien daher sinnvoll, für die Synodalen und andere Interessierte eine Unterlagen zum Thema zusammenzustellen. Dabei darf vor allem das Gesetz (Gesetz Nr. 520/29. November 1995), mit dem die zwischen dem Italienischen Staat und der ELKI am 20. April 1993 abgeschlossene *Intesa* angenommen wurde, samt Sitzungsbericht der entsprechenden Parlamentsdebatte nicht fehlen.

Beim erneuten Durchlesen schätzt man heute noch die breit angelegte Struktur und den umfassenden Normenaufbau der *Intesa*. Es ist auch kein Zufall, dass das Statut der ELKI als graphische Vorlage für den Einband dieses Heftes gewählt wurde. Nach der Gründung durch die Verfassung im Jahr 1949 (2004 ersetzt durch die heute gültige Fassung) stellte die Annahme der *Intesa* eine authentische Reifepfung für die ELKI dar - als Kirche in Italien und befreit vom Image der ausländischen Kirche.

Es kann lange darüber diskutiert werden, inwieweit der Verwurzelungsprozess der ELKI in der italienischen Realität abgeschlossen ist, oder ob das Ziel noch in der Ferne liegt, oder ob in Wirklichkeit der Dialog zwischen den verschiedenen Kulturen, die in ihr zusammentreffen, nicht ein Charakteristikum und eine Bereicherung für ihre ständige Weiterentwicklung sind.

Außer Zweifel steht jedenfalls, dass die *Intesa* eine Gelegenheit für einen vertieften Dialog mit den italienischen Institutionen darstellte. Auch war sie der Türöffner zum Otto per mille-System (siehe dazu Art. 27, 28 und 30 des Gesetzes, mit dem die *Intesa* angenommen wurde), das über die finanziellen Einnahmen hinaus ein (auch) formelles Zeichen für die Präsenz der lutherischen Kirche in Italien ist. Die weit über der Zahl unserer Mitglieder liegende Anzahl von „Entscheidungen“ (d.h. diesbezügliche Unterschriften in der Steuererklärung) zeigt das deutlich.

Aber die *Intesa* ist sehr viel mehr als die bloße Teilhabe an den OPM-Geldern. Sie bezeugt vor allem die Verabschiedung der ELKI von den „zugelassenen Konfessionen“ (Art. 1) und die vollberechtigte Zugehörigkeit zum Bereich der „Religionsfreiheit“ (Art. 2). Dabei wurde sie umfassend in ihrer Autonomie (Art. 3) sowie in der freien Ausübung der

Tätigkeiten ihrer Pfarrer (Art. 4) anerkannt, die sogar in besonderen Umfeldern gewährleistet wird (wie für Angehörige der ital. Streitkräfte und Polizei, für Patienten in Krankenhäusern und Häftlinge lutherischen Glaubens: Art. 5 - 7)

Auch sind verschiedenen Regelungen für Religionsunterricht und Schulen (Art. 10-12), für Eheschließungen (Art. 13) und Kirchengebäude vorgesehen (Mit Schutz vor Beschlagnahme, Enteignung und Abriss sowie vor unbefugtem Zutritt der Polizeikräfte (Art. 14). Gebäude in denen die religiöse Meinung frei geäußert werden darf (Art. 15) und die auch als Kulturgüter zu schützen sind (Art. 16)).

Die Gemeinden werden als Kirchenverband definiert und somit anerkannt (Art. 17-18). Ferner ist die Möglichkeit vorgesehen, andere Einrichtungen im Rahmen der ELKI zu gründen (und frei zu verwalten), die zur Religionsausübung bzw. zu Gottesdiensten dienen (Art. 19-23). Steuer- und finanztechnische Normen sowie abschließende Artikel ergänzen den aus 34 Artikel bestehenden Text.

Schon aus dem bloßen (und unvollständigen) Aufzählen der wichtigsten Inhalte der *Intesa* ist ersichtlich, wie die Arbeit der Vertreter der ELKI zu jener Zeit ausgesehen haben mag. Zwei Artikel, die in diesem Heft enthalten sind, bezeugen das. Der eine stammt von Pfarrer Jürgen Kleemann und der andere von Rechtsanwalt Luca Segariol. Beide wurden 1993 in Nr. 1 / 2 von Miteinander/Insieme veröffentlicht.

Dieses Engagement wurde in der Parlamentsdebatte mit Beiträgen honoriert, die in diesem Heft nachzulesen sind. Es reicht schon allein der Beitrag des Berichterstatters im Abgeordnetenhaus, des Abgeordneten Domenico Maselli, der sich „aufgrund der kulturellen Weitsichtigkeit seines Berichts“ hervorhob. So lautete die im Laufe der Debatte geäußerte Zustimmung zur *Intesa* eines Abgeordneten, der heute italienischer Staatspräsident ist: Sergio Mattarella.

Mailand – Rom, 10 April 2015

RA. Alfredo Talenti  
*Vizepräsident der Synode der ELKI*

*(trad. Kerstin Gros)*

# Legge 29 novembre 1995, n. 520

Norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato  
e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)





---

---

**Art. 1<sup>1</sup>**  
(Abrogazione della normativa sui culti ammessi)

1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 20 aprile 1993, allegata alla presente legge.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della CELI e delle Comunità, degli enti che ne fanno parte e degli organi e persone che la costituiscono.

**Art. 2**  
(Libertà religiosa)

1. In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderne e di esercitarne in privato ed in pubblico il culto ed i riti.

1. Nel testo dell'Intesa firmato dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuliano Amato e dalla presidente del Sinodo Hanna Brunow Franzoi il 20 aprile 1993 a Palazzo Chigi, l'art. 1 era preceduto dal seguente Preambolo: "La Repubblica italiana e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), ente morale di culto munito di personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica n. 676 del 18 maggio 1961, richiamandosi ai principi della libertà di pensiero, di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche, nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881; Considerato che in forza dell'articolo 8 della Costituzione, comma due e comma tre, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di un'intesa con le relative rappresentanze; Ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti; Riconosciuta l'opportunità di addvenire ad un'intesa; Convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della CELI e delle Comunità che ne fanno parte, la citata legislazione sui culti ammessi."

2. È garantita alle comunità della CELI, alle loro associazioni ed organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

### Art. 3 (Riconoscimento dell'autonomia della CELI)

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della CELI e delle Comunità che ne fanno parte, liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate dai propri statuti.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, le celebrazioni di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della CELI e delle sue Comunità, si svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica italiana garantisce altresì la libera comunicazione e collaborazione della CELI con il Consiglio Mondiale delle Chiese (CEC), con federazioni ed enti nazionali ed internazionali.

### Art. 4 (Ministri di culto)

1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale, diaconale e presbiterale conferito e riconosciuto dalla CELI.
2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI e dalle sue Comunità è assicurato il libero esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento delle attività di cui all'articolo 22.
3. Ai ministri di culto di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento del proprio ministero.

### Art. 5 (Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati).

1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati membri delle Comunità della CELI hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.
2. Qualora non esistano chiese delle Comunità della CELI nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 membri di tali Comunità potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica, anche non luterana, più vicina nell'ambito locale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici della Comunità di appartenenza.
3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna attività delle dette chiese e ve ne sia richiesta, i pastori della CELI o delle Comunità, nonché i consiglieri espressamente all'uopo delegati, possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. L'ente competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a

disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte delle Comunità della CELI, l'ente competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un pastore delle Comunità della CELI.
5. I pastori delle Comunità della CELI che prestano servizio militare o assimilati sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

#### Art. 6

##### (Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. L'assistenza spirituale ai ricoverati delle Comunità della CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.
2. Il loro accesso ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla Comunità della CELI più vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

#### Art. 7

##### (Assistenza spirituale ai detenuti)

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.
2. A tal fine le Comunità della CELI trasmettono all'autorità competente l'elenco dei pastori, diaconi e presbiteri responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti, allegando la certificazione di cui all'articolo 8. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei soggetti sopra nominati, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.
3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Comunità della CELI più vicina.

#### Art. 8

##### (Certificazione della qualifica di ministro di culto)

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 la CELI rilascia apposita certificazione della qualifica di pastore, diacono o presbitero.

#### Art. 9

##### (Oneri per l'assistenza spirituale)

1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono a carico esclusivo delle Comunità della CELI territorialmente competenti.

## Art. 10

### (Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, che siano membri delle Comunità della CELI, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.

## Art. 11

### (Richieste in ordine allo studio del fatto religioso)

1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con modalità concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunità della CELI territorialmente competenti.

## Art. 12

### (Istituzione di scuole ed istituti di educazione)

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla CELI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.
2. Alle scuole che ottengano la parità, ed ai loro alunni, è assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di stato.

## Art. 13

### (Matrimonio)

1. Ferma restando l'autonomia della CELI e delle sue Comunità in materia religiosa e di culto, la CELI riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.
2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della CELI, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.
3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si

- opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 2 e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
5. Il ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.
  6. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta, trascrive l'atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato.
  7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.

#### Art. 14

##### (Tutela degli edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunità, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo del decano della CELI e dell'organo responsabile della sua Comunità interessata.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.
3. Lo Stato italiano prende atto che le attività di culto della CELI possono svolgersi anche al di fuori delle chiese della CELI e delle Comunità.

#### Art. 15

##### (Manifestazione del pensiero religioso)

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati connessi alla vita religiosa ed alla missione della CELI e delle sue Comunità, effettuate all'interno ed all'ingresso delle chiese e degli altri luoghi in cui può svolgersi il culto, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e di enti pubblici territoriali, ai quali nessuna comunicazione e dovuta, e sono esenti da qualunque tributo.

#### Art. 16

##### (Tutela dei beni culturali)

1. La Repubblica italiana e la CELI collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle Comunità rappresentate

dalla CELI, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.

2. Le commissioni di cui al comma 1 hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni suddetti.

### Art. 17

#### (Riconoscimento di enti ecclesiastici)

1. Fanno parte della CELI e, con l'entrata in vigore della presente legge, sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, le Comunità evangeliche-luterane di Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Sanremo, Torre Annunziata, Trieste e Venezia, fondatrici nel 1948 della CELI, nonché la Chiesa Cristiana Protestante di Milano e la Comunità evangelica ecumenica di Ispra-Varese.
2. I relativi statuti sono depositati presso il Ministero dell'interno.

### Art. 18

#### (Riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità)

1. Il riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità della CELI, nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, l'unificazione e l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda di chi rappresenta la Comunità, con allegata motivata delibera del Sinodo della CELI, come documento idoneo a dar titolo al riconoscimento.

### Art. 19

#### (Modalità per il riconoscimento)

1. Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici le chiese, gli istituti e le opere costituiti in ente nell'ambito della CELI, aventi sedi in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico e ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dalla CELI.
3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 22.
4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
5. La CELI, le sue Comunità e gli enti riconosciuti a norma dei commi da 1 a 4 assumono la qualifica di enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti.

### Art. 20

#### (Mutamenti degli enti ecclesiastici)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della CELI e degli altri enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo ri-

- conoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente del Sinodo della CELI e udito il parere del Consiglio di Stato.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del presidente del Sinodo della CELI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.
  4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Sinodo della CELI salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

#### Art. 21 (Trasferimenti di beni)

1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio della CELI ed assegnati agli enti ecclesiastici di cui all'articolo 17 o viceversa, nonché gli altri atti ed adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.

#### Art. 22 (Attività di religione e di culto)

1. La CELI con le sue Comunità prende atto che agli effetti delle leggi civili si considerano:
  - a) attività di religione e di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e all'educazione cristiana;
  - b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali ed a scopo di lucro.

#### Art. 23 (Gestione degli enti ecclesiastici)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi della CELI competenti a norma di statuto senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
2. Per gli acquisti di beni immobili e diritti reali, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

#### Art. 24 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. La CELI e le sue Comunità civilmente riconosciute debbono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non già iscritte.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34



del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

#### Art. 25

##### (Regime tributario degli enti ecclesiastici)

1. Agli effetti tributari la CELI, le Comunità e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparate a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto, che restano tuttavia soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.

#### Art. 26

##### (Deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica italiana prende atto che la CELI si sostiene finanziariamente con i contributi dei suoi membri e di enti ad essa collegati.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore della CELI e delle Comunità ad essa collegate, destinate al sostentamento dei ministri di culto di cui all'articolo 4 ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle Finanze.

#### Art. 27

##### (Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la CELI concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La CELI utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti oltre che ai fini di cui all'articolo 26, anche per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero e ciò sia direttamente sia attraverso le Comunità ad essa collegate.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Comunità rappresentate dalla CELI verranno indicate con la denominazione "Chiesa Evangelica luterana in Italia ". In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui ai commi 1 e 2, lo Stato

corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla CELI la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

**Art. 28**  
(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 26 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 27 ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla CELI.

**Art. 29**  
(Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della CELI e delle Comunità ad essa collegate sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.

**Art. 30**  
(Rendiconto dell'effettiva utilizzazione delle somme percepite)

1. La CELI trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 26 e 27 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare:
  - a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;
  - b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 27 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
  - c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 26 e 27.
3. Il Ministro dell'interno entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

**Art. 31**  
(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla CELI ed avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

**Art. 32**  
(Norme contrastanti)

1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle Chiese, Comunità ed enti della CELI, nonché degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33  
(Ulteriori intese)

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine.
3. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese facenti parte della CELI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 34<sup>2</sup>  
(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione degli articoli 21 e 26, valutate in lire 564 milioni per il 1995, in lire 1.055 milioni per il 1996 e in lire 120 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede, per il triennio 1995-1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

*Data a Roma, addì 29 novembre 1995*

SCALFARO

DINI, Presidente  
del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Dini

---

2. Quest'ultimo articolo si differenzia nel contenuto da quello presente nel testo dell'Intesa firmata nell'aprile 1993, che qui riportiamo: "Art. 34 (Legge di approvazione della presente intesa) 1. Il Governo della Repubblica italiana presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione."

## Gesetz Nr. 520 vom 29. November 1995

## Vorschriften über die Regulierung der Beziehungen zwischen dem Staat und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien (ELKI)

Art. 1<sup>1</sup>

## (Aufhebung der Vorschriften über die zugelassenen Kulte)

1. Die Beziehungen zwischen dem Staat und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien (ELKI) werden durch die Vorschriften der nachfolgenden Artikel geregelt, dies auf der Grundlage der am 20. April 1993 geschlossenen Intesa (des Übereinkommens), welche diesem Gesetz als Anhang beigefügt wird.
2. Mit dem Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes, finden die Vorschriften des Gesetzes Nr. 1159 vom 24. Juni 1929 sowie des Königlichen Dekretes Nr. 289 vom 28. Februar 1930 im Verhältnis zur ELKI und ihren Gemeinden, zu den ihr zugehörigen Körperschaften und den Organen und Personen, aus denen sie besteht, keine Anwendung und entfalten diesbezüglich auch keine Rechtswirkung mehr.

1. Im Text der Intesa, welcher von Ministerpräsident Giuliano Amato und Synodenpräsidentin Hanna Brunow Franzoi am 20. April 1993 im Palazzo Chigi unterzeichnet wurde, stand vor dem Artikel 1 folgende Vorrede: Die Republik Italien und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien (ELKI), gemeinnützige Körperschaft mit Konfessionscharakter, ausgestattet mit Rechtspersönlichkeit durch Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 676 vom 18. Mai 1961, unter Berufung auf die Grundsätze der Meinungs-, Gewissens- und Religionsfreiheit, wie sie gewährleistet werden von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, welche ratifiziert wurde durch das Gesetz Nr. 848 vom 4. August 1955, sowie nachfolgende Ergänzungen und Ratifikationen, sowie durch den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966 und den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 1966, welche ratifiziert wurden durch das Gesetz Nr. 881 vom 25. Oktober 1977; unter Berücksichtigung dessen, dass kraft Art. 8 Absätze 2 und 3 der Verfassung den religiösen Konfessionen das Recht zusteht, sich gemäß den eigenen Satzungen zu organisieren, insofern sie nicht im Gegensatz zur italienischen Rechtsordnung stehen, und dass die Beziehungen zum Staat durch ein Gesetz auf der Grundlage einer Intesa (eines Übereinkommens) mit den jeweiligen Vertretern geregelt werden; in der Überzeugung, dass die Gesetzgebung aus den Jahren 1929 und 1930 über die erlaubten Kulte nicht geeignet ist, die wechselseitigen Beziehungen zu regeln; in Anerkennung der Zweckdienlichkeit einer Intesa (eines Übereinkommens); kommen überein, dass das Zustimmungsgesetz im Sinne des Art. 8 der Verfassung zu dieser Intesa (zu diesem Übereinkommen) gegenüber der ELKI und der ihr zugehörigen Gemeinden in jeglicher Hinsicht die zitierte Gesetzgebung über die erlaubten Kulte ersetzt.“

## Art. 2 (Religionsfreiheit)

1. In Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Verfassung wird das Recht anerkannt, den evangelischen Glauben gemäß dem lutherischen Augsburger Bekenntnis von 1530 in jeglicher Form frei zu bekennen und zu praktizieren, einzeln oder in Gemeinschaft sowie privat oder öffentlich den Gottesdienst zu feiern oder die Riten auszuüben und zu verbreiten.
2. Den Gemeinden der ELKI, ihren Vereinigungen und Organisationen wird das vollumfängliche Recht der Versammlungsfreiheit und der Meinungsäußerungsfreiheit in Wort und Schrift sowie durch Nutzung jeglicher anderer Medien gewährt.

## Art. 3 (Anerkennung der Autonomie der ELKI)

1. Die Republik Italien bestätigt die Autonomie der ELKI und der ihr zugehörigen Gemeinden, welche frei nach den eigenen Vorschriften und Traditionen organisiert sind und den eigenen Satzungen unterliegen.
2. Die Republik Italien erkennt unter Berufung auf die von der Verfassung garantierten unverletzlichen Menschenrechte an, dass die Nominierung der kirchlichen Amtsträger, die Zelebrierung des Gottesdienstes, die Organisation der Gemeinden und die Rechtshandlungen im disziplinarischen und geistlichen Bereich innerhalb der ELKI und ihrer Gemeinden ohne staatliche Einflussnahme erfolgen.
3. Die Republik Italien garantiert außerdem die freie Kommunikation und Zusammenarbeit der ELKI mit dem Weltkirchenrat (ÖRK), mit Verbänden und nationalen und internationalen Körperschaften.

## Art. 4 (Kirchliche Amtsträger)

1. Die Republik Italien erkennt das von der ELKI übertragene und anerkannte pastorale, diakonische und presbyteriale Amt an.
2. Den kirchlichen Amtsträgern, Pastoren und Laien, welche von der ELKI und ihren Gemeinden ernannt worden sind, wird die freie Ausübung ihres Amtes sowie der freie Vollzug der Tätigkeiten gemäß Art. 22 zugesichert.
3. Es wird das Recht der kirchlichen Amtsträger im Sinne von Absatz 2 anerkannt, Stillschweigen über diejenigen Umstände zu bewahren, in deren Kenntnis sie bei Ausübung ihres Amtes gelangt sind.

## Art. 5 (Seelsorge für Angehörige der Streitkräfte, der Polizei und ähnlicher Dienste)

1. Die Angehörigen der Streitkräfte, der Polizei und ähnlicher Dienste, welche Mitglied der Gemeinden der ELKI sind, haben das Recht, unter Berücksichtigung der Dienstverhältnisse an den festgesetzten Tagen und Uhrzeiten an den evangelischen religiösen und kirchlichen Aktivitäten teilzunehmen, welche in den Ortschaften stattfinden, in denen sie sich dienstbedingt aufhalten.

2. Falls am jeweiligen Dienstort keine Kirchen der Gemeinden der ELKI vorhanden sein sollten, so können die in dem vorstehenden Absatz 1 bezeichneten Personen, die Mitglied solcher Gemeinden sind, unter Berücksichtigung der Diensterfordernisse die Erlaubnis erhalten, diejenige evangelische, auch nicht lutherische, Kirche zu frequentieren, die am nächsten zum Dienstort gelegen ist, soweit eine Erklärung der Kirchenorgane derjenigen Gemeinde vorliegt, deren Mitglied die jeweilige betroffene Person ist.
3. Sollten vor Ort keinerlei Aktivitäten der genannten Kirchen entfaltet werden, es aber eine diesbezügliche Nachfrage geben, so können die Pastoren der ELKI oder der Gemeinden, sowie Abgeordnete, die ausdrücklich zu diesem Zweck delegiert worden sind, Gottesdienste auf Wunsch der unter vorstehendem Absatz 1 benannten Personen abhalten. Der im Einzelfall zuständige Träger stellt, soweit nicht unabdingbare dienstliche Erfordernisse entgegenstehen, die erforderlichen Räumlichkeiten zur Verfügung und gestattet die Anbringung von entsprechenden Hinweisen.
4. Im Falle des während des Dienstes eintretenden Todes einer der unter vorstehendem Absatz 1 genannten Personen, welche Mitglied einer ELKI- Gemeinde war, unternimmt die zuständige Körperschaft in Abstimmung mit der Familie des Verstorbenen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Bestattungsfeier von einem Pastor der ELKI- Gemeinden abgehalten wird.
5. Die Pastoren der ELKI-Gemeinden, welche Wehrdienst oder ähnliche Dienste leisten, sind so zu stellen, dass sie die Möglichkeit haben, verbunden mit den ihnen obliegenden Dienstpflichten auch ihr Amt der Seelsorge für Wehrdienstleistende auszuüben, soweit eine diesbezügliche Nachfrage besteht.

#### Art. 6 (Seelsorge für Patienten)

1. Die Seelsorge für Patienten in Krankenhäusern, Pflege-, Alters- oder Seniorenheimen, die Mitglied einer ELKI-Gemeinde sind oder für andere dort behandelte Patienten jeglicher Konfession, die einen entsprechenden Wunsch geäußert haben, wird durch Pastoren, Diakone und Presbyter der ELKI-Gemeinden sichergestellt.
2. Ihr Zugang zu diesem Zweck zu den vorgenannten Instituten ist frei und unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich der Uhrzeit.
3. Die Geschäftsführungen der entsprechenden Institute sind gehalten, der nächstliegenden ELKI-Gemeinde einen von einem Patienten geäußerten Wunsch nach Seelsorge mitzuteilen.

#### Art. 7 (Seelsorge für Häftlinge)

1. In den Justizvollzugsanstalten wird die Seelsorge durch Pastoren, Diakone und Presbyter der ELKI-Gemeinden sichergestellt.
2. Zu diesem Zwecke übermitteln die ELKI-Gemeinden den zuständigen Behörden ein Verzeichnis der Pastoren, Diakone und Presbyter, welche für die Seelsorge in den Justizvollzugsanstalten zuständig sind, welche sich im Amtsbereich der vorgenannten zuständigen staatlichen Behörden befinden, wobei ein Zertifikat gemäß nachfolgendem

Artikel 8 beigeschlossen wird. Diese für die Seelsorge verantwortlichen Amtsträger gehören zu denjenigen Personen, die die Justizvollzugsanstalten ohne besondere Genehmigung aufsuchen dürfen. Die Seelsorge wird in den vorgenannten Instituten durchgeführt auf Wunsch der Häftlinge, ihrer Familien oder auf Initiative der oben genannten Personen, dies in geeigneten Räumlichkeiten, die von der Leitung der Justizvollzugsanstalt zur Verfügung gestellt werden.

3. Der Leiter der Justizvollzugsanstalt informiert die nächstgelegene ELKI-Gemeinde über jegliche diesbezügliche Anfrage seitens der Häftlinge.

#### Art. 8

##### (Zertifikat über die Qualifikation als kirchlicher Amtsträger)

1. Zum Zwecke der Anwendung der Artikel 4, 5, 6 und 7 erlässt die ELKI spezielle Zertifikate über die Qualifikation als Pastor, Diakon oder Presbyter.

#### Art. 9

##### (Kosten der Seelsorge)

1. Die Kosten der Seelsorge gemäß Art. 5, 6 und 7 gehen ausschließlich zu Lasten der örtlich zuständigen ELKI-Gemeinden.

#### Art. 10

##### (Religionsunterricht in den Schulen)

1. Die Republik Italien erkennt in Gewährleistung der Gewissensfreiheit des Einzelnen das Recht der Schüler öffentlicher, nicht universitärer Schulen, welche Mitglied einer ELKI-Gemeinde sind, an, nicht am Religionsunterricht teilzunehmen. Dieses Recht wird im Sinne der einschlägigen staatlichen Gesetze von den Schülern ausgeübt oder von denjenigen, denen das Sorgerecht an dem Schüler zusteht.
2. Um die faktische Wirksamkeit der Ausübung dieses Rechts zu gewährleisten, stellt die Schulordnung sicher, dass der Religionsunterricht nicht zu einer Uhrzeit stattfindet, welche für die Schüler eine diskriminierende Wirkung hat und dass in den Schulprogrammen für die anderen Fächer keine Formen des Religionsunterrichts vorgesehen sind. In keinem Fall kann von den genannten Schülern die Vornahme religiöser Handlungen oder die Teilnahme am Gottesdienst verlangt werden.

#### Art. 11

##### (Anfragen zum Studium religiöser Themen)

1. Die Republik Italien gewährleistet den pluralistischen Charakter der Schule und sichert den Beauftragten der ELKI und ihrer Gemeinden das Recht zu, sich zu etwaigen Anfragen der Schüler, ihrer Familien oder der Schulorgane hinsichtlich des Studiums religiöser Themen und ihrer Implikationen zu äußern, dabei sind die Modalitäten mit den von der Schulordnung vorgesehenen Schulorganen abzusprechen.
2. Die Kosten gehen in jedem Fall zu Lasten der örtlich zuständigen ELKI-Gemeinden.

---

---

## Art. 12

### (Gründung von Schulen und Erziehungsinstituten)

1. Die Republik Italien gewährleistet der ELKI im Einklang mit dem Grundsatz der Freiheit der Schule und des Unterrichts im von der Verfassung vorgesehenen Rahmen das Recht, frei Schulen jeglicher Art und für jegliche Altersstufe sowie Erziehungsinstitute zu gründen.
2. Denjenigen Schulen, denen die Gleichwertigkeit zugestanden wird, sowie ihren Schülern wird das Recht auf eine schulische Behandlung zugesichert, welche gleichwertig ist mit derjenigen der Schüler staatlicher Schulen oder der Schulen anderer territorialer Träger, dies auch in Hinsicht auf das Staatsexamen.

## Art. 13

### (Eheschließung)

1. Ungeachtet der Autonomie der ELKI und ihrer Gemeinden hinsichtlich religiöser Belange und des Gottesdienstes, erkennt die ELKI die ausschließliche Zuständigkeit des italienischen Staates hinsichtlich der privatrechtlichen Wirkungen der Eheschließung an.
2. Die Republik Italien erkennt die privatrechtlichen Wirkungen der vor einem Amtsträger der ELKI mit italienischer Staatsangehörigkeit geschlossenen Ehe an, dies unter der Voraussetzung, dass vor der Eheschließung die entsprechenden öffentlichen Bekanntmachungen des Aufgebots im Rathaus vorgenommen wurden und dass die Eheschließung im Register des Standesamts eingetragen wird.
3. Diejenigen, die beabsichtigen, die Ehe im Sinne des vorstehenden Absatzes 2 zu schließen, teilen diese Absicht dem Standesbeamten mit, bei dem sie das Aufgebot bestellen.
4. Der Standesbeamte versichert sich, nachdem er die öffentlichen Bekanntmachungen vorgenommen hat, dass gemäß den geltenden Vorschriften keine Ehehindernisse vorliegen und bestätigt dies in einer Genehmigung, die er den Brautleuten in zweifacher Ausfertigung erteilt. Die Genehmigung umfasst den Hinweis, dass die Eheschließung nach den Vorschriften des Absatzes 2 in der von den Brautleuten angegebenen Gemeinde erfolgen wird und muss zudem bestätigen, dass der vorgenannte Standesbeamte die Brautleute über die Rechte und Pflichten der Ehegatten belehrt hat, indem er die einschlägigen Artikel des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorgelesen hat.
5. Der kirchliche Amtsträger, vor dem die Ehe geschlossen wurde, füllt unmittelbar anschließend in zweifacher Ausfertigung die Heiratsurkunde aus, denen er eine der Genehmigungen beischließt, die vom Standesbeamten ausgestellt worden sind. Innerhalb von fünf Tagen ab der Eheschließung übermittelt der kirchliche Amtsträger, vor dem die Ehe geschlossen worden ist, dem Standesamt der örtlichen Gemeinde eine Ausfertigung der Heiratsurkunde sowie die zweite Ausfertigung der Genehmigung.
6. Der Standesbeamte überzeugt sich von der formellen Ordnungsmäßigkeit der Heiratsurkunde und der Echtheit der Genehmigung und registriert die Heiratsurkunde innerhalb von vierundzwanzig Stunden ab ihrem Eingang, worüber er den kirchlichen Amtsträger, der ihm diese hat zukommen lassen, informiert.



7. Die Ehe ist privatrechtlich rechtswirksam ab dem Zeitpunkt, zu dem sie geschlossen wird, dies gilt auch dann, wenn der Standesbeamte, aus welchen Gründen auch immer, die Registrierung erst nach den vorgeschriebenen Fristen vornimmt.

#### Art. 14 (Schutz der Kirchengebäude)

1. Die Gebäude, die zum Zwecke des öffentlich abgehaltenen Gottesdienstes der ELKI und ihrer Gemeinden offen stehen, sowie deren Zubehör, können nicht besetzt, beschlagnahmt, enteignet oder abgerissen werden, es sei denn, es liegen schwerwiegende Gründe vor; auch in einem solchen Fall ist die vorherige Zustimmung des Dekans der ELKI und des zuständigen Organs der betroffenen Gemeinde einzuholen.
2. Mit Ausnahmen von Fällen von Gefahr im Verzug, können die öffentlichen Ordnungskräfte in solche Gebäude ohne vorherige Ankündigung und Absprache mit dem für das Gebäude zuständigen kirchlichen Amtsträger nicht zur Ausführung ihrer Aufgaben eintreten.
3. Der italienische Staat nimmt zur Kenntnis, dass die Gottesdienste der ELKI auch außerhalb der Kirchen der ELKI und ihrer Gemeinden stattfinden können.

#### Art. 15 (Religiöse Meinungsäußerungsfreiheit)

1. Die Aushänge und die Verteilung von Veröffentlichungen und Druckerzeugnissen, die sich auf das religiöse Leben und die Mission der ELKI und ihrer Gemeinden beziehen und die im Inneren und am Eingang der Kirchen und der anderen Orte, an denen der Gottesdienst abgehalten werden kann, durchgeführt werden, sowie die Kollekte, die in den vorgenannten Orten eingesammelt wird, unterliegen keiner Genehmigungspflicht oder Einflussnahme seitens der staatlichen Organe oder der territorialen Körperschaften öffentlichen Rechts, denen hierüber keine Mitteilung geschuldet ist. Es wird hierfür keinerlei Gebühr oder Abgabe erhoben.

#### Art. 16 (Schutz von Kulturgütern)

1. Die Republik Italien und die ELKI arbeiten zusammen zum Zwecke des Schutzes und der Aufwertung der Kulturgüter, die zum historischen, sittlichen und materiellen Erbe der Gemeinden gehören, die von der ELKI vertreten werden. Sie gründen zu diesem Zweck gemischte Kommissionen.
2. Die unter dem vorstehenden Absatz 1 genannten Kommissionen haben unter anderem die Aufgabe, das Inventar der genannten Kulturgüter zu erstellen und zu aktualisieren.

#### Art. 17 (Anerkennung der kirchlichen Körperschaften)

1. Es gehören zur ELKI und werden mit dem Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes privatrechtlich als kirchliche Körperschaften anerkannt: die evangelisch-lutherischen Gemeinden Bozen, Florenz, Genua, Neapel, Rom, San Remo, Torre Annunziata, Triest und

- Venedig, welche im Jahre 1948 die ELKI gegründet haben, sowie die Protestantische Kirche Mailand und die evangelisch ökumenische Gemeinde Ispra-Varese.
2. Die entsprechenden Satzungen sind beim Innenministerium hinterlegt.

### Art. 18

#### (Anerkennung der Rechtspersönlichkeit anderer Gemeinden)

1. Die Anerkennung der Rechtspersönlichkeit anderer Gemeinden der ELKI sowie die Abänderung der jeweiligen Amtsbereiche, ihre Vereinigung oder Aufhebung, erfolgen mit Erlass des Innenministers nach Anhörung des Staatsrats auf Antrag des Vertreters der betroffenen Gemeinde, dem ein begründeter Beschluss der Synode der ELKI als Anerkennungsurkunde beizufügen ist.

### Art. 19

#### (Modalitäten der Anerkennung)

1. Es können als kirchliche Körperschaften anerkannt werden die Kirchen, die Institute und die Werke, die als Körperschaft im Bereich der ELKI gegründet wurden und ihren Sitz in Italien haben, wenn sie religiösen Zwecken oder dem Gottesdienst dienen, dies ausschließlich oder in Verbindung mit Lehr- und Wohltätigkeitszwecken.
2. Die staatlichen Organe überprüfen auf der Grundlage der von der ELKI zur Verfügung gestellten Unterlagen das Vorliegen der Voraussetzungen hinsichtlich des kirchlichen Charakters sowie der Erfüllung der vorgenannten Ziele seitens der Körperschaft, deren Anerkennung als Rechtspersönlichkeit beantragt wird.
3. Das Dienen zu religiösen Zwecken oder zum Gottesdienst wird im Einzelfall im Einklang mit den Vorschriften des Art. 22 festgestellt.
4. Die Anerkennung wird vom Innenministerium nach Anhörung des Staatsrats mittels Erlasses gewährt.
5. Die ELKI, ihre Gemeinden und die nach den vorstehenden Absätzen 1 bis 4 anerkannten Körperschaften stellen privatrechtlich anerkannte kirchlich- lutherische Körperschaften dar.

### Art. 20

#### (Veränderungen der kirchlichen Körperschaften)

1. Jedwede grundlegende Änderung der Zwecksetzung, der Verwendung des Vermögens und der Wesensart der ELKI und der anderen privatrechtlich anerkannten lutherisch kirchlichen Körperschaften wird privatrechtlich wirksam durch deren Anerkennung in Form eines Erlasses des Innenministers nach Anhörung des Staatsrats.
2. Sollte die Änderung zur Folge haben, dass die Körperschaft eine der vorgeschriebenen Voraussetzungen zu ihrer Anerkennung nicht mehr aufweist, kann diese nach Anhörung des Präsidenten der Synode der ELKI sowie des Staatsrats durch Erlass des Innenministers widerrufen werden.
3. Die Benachrichtigung seitens des Präsidenten der Synode der ELKI über die erfolgte Aufhebung der Errichtung einer Körperschaft hat zur Folge, dass mittels staatlicher Verfügung die Rechtspersönlichkeit dieser Körperschaft aufgehoben wird.

4. Die Übertragung der Güter der aufgelösten oder gelöschten Körperschaft erfolgt nach Maßgabe der Entscheidung der Synode der ELKI, wobei der Wille der Spender, die Rechte Dritter und die Vorschriften der Satzung zu berücksichtigen sind sowie im Falle der Übertragung an eine andere Körperschaft auch die privatrechtlichen Gesetzesvorschriften hinsichtlich des Erwerbs durch juristische Personen zu beachten sind.

### Art. 21 (Übertragung von Gütern)

1. Die Übertragung von Immobilien, die aus dem Vermögen der ELKI ausgesondert und den kirchlichen Körperschaften im Sinne von Art. 17 übertragen wurden oder umgekehrt von diesen an die ELKI übertragen wurden, sowie die weiteren Rechtshandlungen und damit verbundenen Maßnahmen, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich sind, sind steuer- und abgabenfrei, sofern sie innerhalb von zwei Jahren ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes durchgeführt werden.

### Art. 22 (Religionsausübung und Gottesdienst)

1. Die ELKI und ihre Gemeinden nehmen zur Kenntnis, dass im Sinne des Privatrechts folgende Begriffsbestimmungen gelten:
- a) Unter Tätigkeiten, die mit der Religionsausübung und dem Gottesdienst verbunden sind, werden diejenigen Tätigkeiten verstanden, die der Predigt des Evangeliums, der Ausübung des Gottesdienstes, der Seelsorge, der Ausbildung der kirchlichen Amtsträger sowie missionarischen Zwecken und der christlichen Erziehung dienen;
  - b) Andere Tätigkeiten als diejenigen, die mit der Religionsausübung und dem Gottesdienst verbunden sind, sind diejenigen Tätigkeiten, die mit der Hilfeleistung, der Wohltätigkeit, der Unterrichtung, der Erziehung und der Kultur verbunden sind sowie, in jedem Fall, die gewerblichen Tätigkeiten und diejenigen mit Gewinnerzielungsabsicht.

### Art. 23 (Leitung der kirchlichen Körperschaften)

1. Die gewöhnliche Geschäftsführung sowie die Handlungen, die mit der außerordentlichen Verwaltung der zivilrechtlich anerkannten lutherisch kirchlichen Körperschaften verbunden sind, erfolgen unter der Kontrolle der nach der Satzung zuständigen Organe der ELKI, dies ohne Einflussnahme seitens des Staates, der Regionen und der anderen Gebietskörperschaften.
2. Hinsichtlich des Erwerbs von Immobilien und dinglichen Rechten, der Annahme von Schenkungen und Erbschaften und der Erlangung von Vermächtnissen seitens dieser Körperschaften finden die privatrechtlichen gesetzlichen Bestimmungen über juristische Personen Anwendung.

## Art. 24

### (Eintragung in das Register der juristischen Personen)

1. Die ELKI und ihre privatrechtlich anerkannten Gemeinden, müssen sich mit privatrechtlicher Wirkung innerhalb von zwei Jahren ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes, soweit noch nicht erfolgt, in das Register der juristischen Personen eintragen.
2. Im Register der juristischen Personen müssen zusätzlich zu den von den Artikeln 33 und 34 des Bürgerlichen Gesetzbuches vorgeschriebenen Angaben auch die Normen, die die Funktionsweise regeln sowie die Befugnisse der Vertretungsorgane der Körperschaft vermerkt werden.
3. Nach Ablauf der Frist gemäß Absatz 1 können die betroffenen kirchlichen Körperschaften Rechtsgeschäfte nur bei vorheriger Eintragung ins Register der juristischen Personen abschließen.

## Art. 25

### (Steuerpflichtigkeit der kirchlichen Körperschaften)

1. Hinsichtlich der Steuerpflichtigkeit werden die ELKI, die Gemeinden und die privatrechtlich anerkannten kirchlichen Körperschaften mit der Zwecksetzung der Religionsausübung und des Gottesdienstes sowie auch die damit verbundenen Tätigkeiten den Tätigkeiten zu wohltätigen oder zu Unterrichtszwecken gleich gestellt.
2. Die Körperschaften haben das Recht, auch andere Tätigkeiten frei zu entfalten, die nicht mit Religionsausübung oder dem Gottesdienst in Verbindung stehen. Auf diese finden jedoch die einschlägigen staatlichen Gesetze Anwendung und sie unterstehen der für sie vorgesehenen Besteuerung.

## Art. 26

### (Abzug von der Einkommensteuerbemessungsgrundlage)

1. Die Republik Italien nimmt zur Kenntnis, dass sich die ELKI über die Beiträge ihrer Mitglieder und der mit ihr verbundenen Körperschaften finanziert.
2. Mit Beginn des zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes laufenden steuerlichen Veranlagungszeitraums können natürliche Personen von ihrem Gesamteinkommen als Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer diejenigen freiwilligen Zuwendungen abziehen, die sie in Form von Geldzahlungen bis zu einem Höchstbetrag von zwei Millionen Lire zugunsten der ELKI oder einer mit ihr verbundenen Gemeinde geleistet haben und die zweckgebunden sind für die Verwendung zur Finanzierung der kirchlichen Amtsträger im Sinne von Art. 4 und spezieller Erfordernisse des Gottesdienstes und der Evangelisierung. Die entsprechenden Modalitäten werden durch einen Erlass des Finanzministers festgelegt.

## Art. 27

### (Verteilung des festgelegten Anteils aus der Einkommensteuer)

1. Mit Beginn des zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes laufenden steuerlichen Veranlagungszeitraums tritt die ELKI mit dem Staat, mit den in Art. 47 des Gesetzes Nr. 222 vom 20. Mai 1985, Art. 30 des Gesetzes Nr. 516 vom 22. November 1988 und Art. 23

- des Gesetzes Nr. 517 vom 22. November 1988 genannten Rechtssubjekten sowie mit denjenigen Rechtssubjekten, die zukünftig entsprechende Übereinkommen abschließen, in Wettbewerb um die Verteilung des Anteils „Otto per mille“ in Höhe von acht Tausendstel der Einkommenssteuer, sowie er von den zuständigen Behörden auf der Basis der jährlichen Einkommensteuererklärungen festgesetzt wird. Die ELKI verwendet die ihr von den Steuerzahlern zugewiesenen Beträge für die in Art. 26 genannten Zwecke und für soziale, unterstützende, humanitäre und kulturelle Projekte in Italien und im Ausland und dies sowohl unmittelbar als auch über die mit ihr verbundenen Gemeinden.
2. Die Zuteilung der unter Absatz 1 genannten Beträge wird auf der Grundlage der von den Steuerzahlern in ihrer Einkommensteuererklärung getroffenen Wahl festgelegt; im Formular für die Einkommensteuererklärung werden die von der ELKI vertretenen Gemeinden als „Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien“ bezeichnet. Sollte vom Steuerzahler keine Wahl getroffen worden sein, so wird die Verteilung der Beträge im Verhältnis der abgegebenen Wahlerklärungen durchgeführt.
  3. Mit Beginn des dritten Jahres, welches auf das in Absatz 1 und 2 benannte Jahr folgt, zahlt der Staat der ELKI jährlich bis zum Monat Juni die Summe aus, die sich aus der Anwendung des Absatzes 1 ergeben hat, welche von den Finanzbehörden auf der Grundlage der jährlichen Einkommensteuererklärungen bezogen auf den drei Jahre zurückliegenden Veranlagungszeitraum berechnet wird.

### Art. 28 (Paritätischer Ausschuss)

1. Auf Antrag von einer der beiden Parteien kann zum Zwecke etwaiger Abänderungen eine Überprüfung des absetzbaren Betrags im Sinne von Art. 26 und des Steuersatzes der Einkommensteuer im Sinne von Art. 27 durch einen eigens dafür zuständigen paritätischen Ausschuss vorgenommen werden, deren Mitglieder von den Regierungsbehörden und der ELKI nominiert werden.

### Art. 29 (Steuerliche Behandlung der den kirchlichen Amtsträgern gezahlten Bezüge)

1. Die den kirchlichen Amtsträgern der ELKI oder einer mit ihr verbundenen Gemeinde für deren vollständigen oder teilweisen Unterhalt gezahlten Bezüge werden zu Steuerzwecken den Einkünften aus abhängiger Arbeit gleich gestellt.

### Art. 30 (Rechenschaftsbericht über die effektive Verwendung der erhaltenen Beträge)

1. Die ELKI übermittelt dem Innenministerium jährlich und zwar bis spätestens Juli des auf das jeweilige Geschäftsjahr nachfolgenden Jahres einen Rechenschaftsbericht über die effektive Verwendung der Summen im Sinne von Art. 26 und 27 und erläutert diesen in angemessenem Maße.
2. Der Rechenschaftsbericht muss folgende Aspekte darlegen:
  - a) die Anzahl der kirchlichen Amtsträger, denen eine volle Vergütung zusteht, sowie die

- Anzahl derjenigen, denen ein Zuschlag zusteht
- b) der Gesamtbetrag der in Art. 27 genannten Summen, die dem Unterhalt der kirchlichen Amtsträger dienen, sowie die Summe der diesbezüglich einbehaltenen Quellensteuer
  - c) die realisierten Projekte, bei denen die Mittel im Sinne von Art. 26 und Art. 27 für andere Zwecke verwendet worden sind.
3. Das Innenministerium übermittelt innerhalb von dreißig Tagen nach Erhalt des Rechenschaftsberichts eine Kopie desselben zusammen mit einer eigenen Darstellung an das Finanzministerium.

### Art. 31

#### (Durchführungsvorschriften)

1. Die zuständigen Behörden berücksichtigen beim Erlass von Durchführungsvorschriften bezüglich des vorliegenden Gesetzes die ihnen gegenüber von der ELKI mitgeteilten Bedürfnisse und führen auf Antrag angemessene Konsultationen durch.

### Art. 32

#### (Entgegenstehende Normen)

1. Jede diesem Gesetz entgegenstehende Norm verliert ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes ihre Rechtswirksamkeit gegenüber den Kirchen, Gemeinden und Körperschaften der ELKI, sowie gegenüber den Organen und Personen, aus denen diese besteht.

### Art. 33

#### (Weitere Übereinkünfte)

1. Die Parteien unterziehen den Inhalt der als Anhang diesem Gesetz beigefügten Intesa (Übereinkommen) nach Ablauf von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes einer erneuten Überprüfung.
2. Sollte es eine der Parteien für erforderlich erachten, Abänderungen am Wortlaut der als Anhang beigefügten Intesa vorzunehmen, setzen sich die Parteien diesbezüglich ins gegenseitige Benehmen.
3. Die Abänderungen sind gemäß Art. 8 der Verfassung im Rahmen des Abschlusses einer neuen Intesa vorzunehmen, nachfolgend ist ein entsprechender Entwurf eines Zustimmungsgesetzes im Parlament einzubringen.
4. Im Falle von Gesetzesentwürfen, deren Inhalt die Beziehungen zwischen den zur ELKI gehörenden Kirchen und dem Staat berührt, ist vorab im Einklang mit Art. 8 der Verfassung auf eine dem Einzelfall entsprechende Verständigung hinzuwirken.

### Art. 34<sup>2</sup>

#### (Finanzierung)

1. Hinsichtlich der Mindereinnahmen, die Folge der Anwendung der Art. 21 und 26 sind und für das Jahr 1995 mit 564 Millionen Lire, für das Jahr 1996 mit 1.055 Millionen Lire und ab dem Jahr 1997 mit 120 Millionen Lire jährlich bewertet werden, wird bezogen auf den Dreijahreszeitraum 1995 bis 1997 eine entsprechende Herabsetzung der veran-

- schlagten Mittel für den Dreijahreshaushalt 1995-1997 unter Kapitel 6856 des Haushaltsplans des Finanzministers für das Jahr 1995 durchgeführt; zu diesem Zweck sind teilweise die Rückstellungen für das Präsidium des Ministerrats zu verwenden.
2. Der Finanzminister ist ermächtigt mittels entsprechenden Erlasses die erforderlichen Änderungen am Haushaltsplan vorzunehmen.

Dieses Gesetz wird mit dem Staatssiegel versehen und in die amtliche Sammlung der gesetzgeberischen Akte der Republik Italien aufgenommen. Ihm kommt allgemeine Beachtung als staatliches Gesetz zu.

*Geschehen in Rom am 29. November 1995*

SCALFARO

DINI,  
Präsident des Ministerrats

Gesehen, der Justizminister: Dini

*(trad. RA Kirstin Martin)*

---

2. Dieser letzte Artikel unterscheidet sich vom Text des aktuellen Übereinkommens, welches von Ministerpräsident Giulio Amato und Synodenpräsidentin Hanna Brunow Franzoi in April 1993 unterzeichnet wurde und der hier folgt: „Art. 34 (Zustimmungsgesetz zu dieser Intesa/ zu diesem Übereinkommen). Die Republik Italien bringt einen Entwurf eines Zustimmungsgesetz zu dieser Intesa (zu diesem Übereinkommen) im Sinne von Art. 8 der Verfassung in das Parlament ein.“

# RESOCONTO STENOGRAFICO

---

178.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1995

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **LUCIANO VIOLANTE**





Resoconto stenografico 178.  
SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1995  
Presidenza del Vicepresidente Luciano Violante

## Discussione del disegno di legge: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) (1849) (ore 11,12)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Maselli.

DOMENICO MASELLI, Relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, giunge ora al nostro esame l'intesa tra lo Stato e la Chiesa evangelica luterana in Italia, firmata dal Governo Amato e dalla delegazione luterana il 20 aprile 1993, ad un mese di distanza dalla firma dell'accordo con l'UCEBI, approvato dalla Camera il 2 marzo scorso e in via definitiva, dal Senato, il 5 aprile. Si tratta della sesta intesa realizzata sulla base del secondo comma dell'articolo 8 della Costituzione e il relativo disegno di legge di ratifica è stato approntato dal Governo Berlusconi in una delle sue ultime riunioni, il 10 gennaio 1995.

Non vi è chi non veda l'importanza di poter finalmente rendere attivo l'articolo 8 della Costituzione, rimasto assolutamente inattuato dal 1948 al 1978, quando si sono

riaperte le prime trattative per le intese. Il fatto che oggi abbiamo di fronte a noi la seconda delle due già stipulate dal Governo Amato ci rende soddisfatti; devo però segnalare alla Camera ed al Governo la necessità di esaminare le altre richieste di intesa per le quali era stata formata una commissione, permettendo il rinnovo di quest'ultima. È un atto che chiedo al Governo, rivolgendogli ad esso, contemporaneamente, un ringraziamento, per il risultato finora ottenuto.

Mi corre ora l'obbligo di illustrare il disegno di legge che, in linea di massima, segue la traccia di altre intese già approvate con le Chiese evangeliche (battista e valdese), ma con alcune differenze che sarà mia cura sottolineare per favorire una chiara comprensione del provvedimento, che consta di 34 articoli.

All'articolo 1, che abroga nei confronti della CELI le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, seguono l'articolo 2, che riconosce il diritto di professare liberamente la fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta del 1530, e l'articolo 3, che garantisce l'autonomia della CELI e la libera comunicazione tra essa, il consiglio mondiale della Chiesa, federazioni

ed enti nazionali ed internazionali. Vorrei, al riguardo, sottolineare un dato interessante: domani si aprirà ad Assisi la conferenza tra le Conferenze episcopali europee cattoliche e le Conferenze del Consiglio ecumenico europeo, che rappresenta tutte le chiese ortodosse e moltissime chiese evangeliche. Auspicio che questo incontro così importante che si svolgerà, come ho detto, ad Assisi, in concomitanza con l'approvazione del provvedimento in esame da parte della Camera, possa davvero essere un incontro di pace. Tutti capite cosa vuol dire il colloquio tra gli ortodossi serbi e i cattolici croati in un momento così difficile!

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 riguardano i ministeri riconosciuti dalla CELI (pastorale, diaconale e presbiterale) e l'assistenza spirituale garantita agli appartenenti alle forze armate, alla polizia, ai ricoverati, ai detenuti. È significativo il riconoscimento, all'articolo 4, del diritto ai ministri di culto di mantenere il segreto d'ufficio.

L'articolo 8 riconosce alla CELI il diritto di certificazione delle qualifiche di pastore, diacono o presbitero, mentre l'articolo 9 dichiara che tutti gli oneri derivanti dall'assistenza spirituale sono a carico della CELI.

Gli articoli da 10 a 12 riguardano il problema dell'istruzione, riconoscendo, rispettivamente, il diritto agli alunni membri della CELI di non avvalersi di insegnamenti religiosi, agli incaricati della CELI di rispondere ad eventuali richieste in ordine allo studio del fatto religioso ed alla CELI stessa di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado, garantendo agli studenti degli istituti cui fosse riconosciuta la parità un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato.

L'articolo 13 riguarda un argomento sul quale, nella precedente occasione l'onorevole

Agostinacchio ha svolto un intervento: Colgo qui l'occasione per fornire chiarimenti. L'articolo 13 riconosce il valore civile dei matrimoni celebrati davanti ad un ministro della CELI, ricalcando le norme già previste per le precedenti intese con confessioni evangeliche e che non innovano in alcun modo quanto già previsto dalla legge del 1929 sui culti ammessi. La novità di queste intese risiede nel fatto che spetta all'ufficiale di stato civile, in sede di pubblicazioni, chiarire ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo. Questo, evidentemente, per garantire la maggiore religiosità della manifestazione di culto.

Gli articoli 14, 15, e 16 riguardano, rispettivamente, la tutela degli edifici di culto, la manifestazione del pensiero religioso e la tutela dei beni culturali.

Gli articoli 17, 18, 19 e 20 regolano il riconoscimento di enti ecclesiastici alle chiese fondatrici della CELI, alla Chiesa protestante di Milano ed alla comunità evangelica ecumenica di Ispra, fissando le norme e le modalità per il riconoscimento della persona giuridica ad altre comunità e per eventuali mutamenti degli enti ecclesiastici.

L'articolo 21 tutela il trasferimento di beni della CELI agli enti ecclesiastici nel primo biennio di applicazione della legge.

L'articolo 22 distingue fra attività di religione e di culto ed altre diverse. L'articolo 23 detta le norme per la gestione degli enti ecclesiastici e l'articolo 24 stabilisce l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Gli articoli da 25 a 30 si occupano delle questioni finanziarie e tributarie. L'articolo 25 equipara, ai fini tributari, la CELI ed i suoi enti ecclesiastici a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione. L'articolo 26 prevede che venga esteso ai membri della

CELI il diritto di deduzione dal reddito di erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire 2 milioni. L'articolo 27 riguarda la partecipazione della CELI alla quota otto per mille del gettito dell'IRPEF, secondo quanto avviene per la Chiesa cattolica. Desidero precisare che la mia opinione personale, al riguardo, è diversa; tuttavia, non posso non ricordare che quanto deciso a proposito della CELI corrisponde pienamente al dettato della legge n. 222 del 1985.

L'articolo 28 prevede una commissione paritetica per procedere alla revisione dell'importo e dell'aliquota di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 27; l'articolo 29 concerne il regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri di culto e l'articolo 30 il rendiconto dell'effettiva utilizzazione delle somme percepite.

Gi articoli 31, 32 e 33 prevedono le norme di attuazione, le norme contrastanti e le ulteriori intese, mentre l'articolo 34 indica la copertura finanziaria del provvedimento.

Permettetemi adesso di fare un po' di storia: è il mio mestiere e, come relatore, credo di non potermi esimere dal fare anche il mio vero lavoro, che non è questo.

La Chiesa luterana, derivata dalla Riforma di Lutero e che trova la sua base di fede nella "Confessio fidei augustana" del 1530, è presente in Italia, contrariamente a quel che si pensa, fin dal secolo XVI. In realtà, vorrei ricordare che tra i padri storici della Chiesa luterana figura un grande italiano, Pier Paolo Vergerio, vescovo di Capodistria, uno dei principali collaboratori di Melantone nell'opera di ricostruzione della confessione augustana. Si può dire che la Riforma, in Italia, ha seminato un po' dovunque i suoi personaggi: Per esempio, tra i padri storici delle Chiese americane dei padri pellegrini

c'è sicuramente Pietro Martire Vermigli, che è anche uno degli estensori del libro di preghiera della Chiesa anglicana. Così, tra gli organizzatori della Chiesa luterana figura, come dicevo, il braccio destro di Melantone, Pier Paolo Vergerio.

I luterani sono stati presenti in Italia, con una comunità, fin dal 1500 nella città di Venezia. Vorrei ancora dire che lo stesso Lutero aveva scritto una famosa lettera al Duca di Savoia ed i suoi libri furono diffusi nelle città di Lucca e Venezia fin dal 1525.

È interessante notare che il primo traduttore cinquecentesco della Bibbia in Italia – ve ne è un altro trecentesco, Iacopo da Varazze, ma è attualmente quasi dimenticato –, il Brucioli, ha parafrasato la Bibbia di Lutero dal tedesco in italiano; l'abbiamo scoperto a seguito di ricerche recenti.

Vi è stata presenza di luterani anche in altre città italiane, come Livorno, ma poi si deve risalire fino al 1778 per avere l'organizzazione della nuova comunità luterana a Trieste, seguita da altre comunità a Roma presso l'ambasciata di Prussia, con il grande storico Bünsen, e a Napoli, con un predicatore di grande efficacia, Adolphe Monod.

Vorrei ricordare una piccola scoperta che ho fatto studiando la Chiesa luterana di Napoli: nel 1826 occorre 42 giorni da Ginevra a Napoli: è interessante vedere come sia cambiata la società nel giro di 170 anni!

A quelle ricordate seguirono poi le comunità di Milano, Genova, Sanremo, Bolzano e Firenze, tutte nate nella seconda metà del secolo XIX. Si trattava, in realtà, di comunità di lingua tedesca che nel 1949 fondarono la CELI, cui nel 1957 aderirono alcune Chiese di origine italiana del golfo di Napoli.

Vorrei ricordare che oggi la Chiesa lute-

rana è strutturata in 12 comunità, con 6.500 aderenti. Fa parte della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e mantiene stretti rapporti con il Consiglio mondiale delle Chiese e con la vasta diaspora delle Chiese luterane nel mondo, particolarmente diffuse in Germania, nei paesi scandinavi e negli Stati Uniti.

Chiedo un momento di attenzione da parte dei colleghi perché credo non possiamo concludere questa intesa senza rivolgere il nostro pensiero a un grande personaggio di cui ricorre quest'anno il cinquantenario della sua scomparsa: mi riferisco al grande pastore luterano Dietrich Bonhoeffer, ucciso a Flossenburg il 9 aprile 1945 per mano nazista. Vorrei ricordare che Dietrich Bonhoeffer è stato un grande teologo e martire della libertà. Infatti seppe resistere al nazismo denunciandone fin dal 1933 la politica antisemitica. Nel 1939 stava seguendo un corso universitario a New York, ma preferì tornare a subire la guerra in mezzo al suo popolo.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Maselli.

Colleghi, volevo par presente che l'onorevole Maselli in questo momento sta ricordando Dietrich Bonhoeffer: Dal momento che credo che i colleghi sappiano chi sia, chiederei loro di prestare un attimo di attenzione. (applausi).

Domenico MASELLI, Relatore. Dietrich Bonhoeffer partecipò alla resistenza e seppe conservare una fede serena fino alla morte.

Desidero concludere la mia relazione con il ricordo di questo personaggio i cui scritti in questi mesi sono diffusi in Italia da varie case editrici cattoliche, proprio perché opere di un testimone di valori uni-

versali che appartengono a chiunque operi per la libertà, la giustizia e la pace (Applausi- Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

Corrado SCHIVOLETTO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor presidente, onorevoli deputati, non ho niente da aggiungere alla approfondita relazione svolta dall'onorevole Maselli di cui non possiamo non apprezzare in ogni occasione la competenza e l'alto livello di cultura. Devo dire che, personalmente, quando l'ascolto mi arricchisco. Anche in una precedente, analoga occasione ho avuto modo di apprezzare il suo appassionato intervento. È una di quelle occasioni in cui il Parlamento vola alto. Credo pertanto di associarmi al generale consenso che la sua relazione incontra e colgo l'occasione per sollecitare la rapida approvazione di questo disegno di legge concernente l'intesa tra lo Stato e la Chiesa evangelica luterana in Italia, firmata nel 1993. Vorrei ricordare, inoltre, che la comunità religiosa in questione venne riconosciuta con decreto del presidente della repubblica nel 1961. Senza procedere oltre, mi rifaccio a quanto contenuto nella relazione completa e dettagliata del relatore che ringrazio nuovamente. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha espresso, in data odierna, il seguente parere sul provvedimento:

#### PARERE FAVOREVOLE

A condizione che l'articolo 34, comma 1, sia sostituito dal seguente.

“1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione degli articoli 21 e 26, valutate in

564 milioni per il 1995, in 1.55 milioni per il 1996 e in 120 milioni annui a decorrere dal 1997 si provvede, per il triennio 1995-1997, mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 della stato previsionale del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla presidenza del Consiglio dei ministri”.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo della Commissione, identico a quello del Governo. Avverto sin d'ora che ' stato presentato l'emendamento 34.1 della Commissione (vedi allegato A) inteso ad ottemperare al parere espresso dalla Commissione bilancio e di cui ho testé dati lettura.

(Passiamo all'esame dell'articolo 34 e dell'unico emendamento ad esso presentato (vedi alleato A).

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al relatore se intenda aggiungere qualcosa.

Si passa quindi all'approvazione dei singoli articoli fino all'articolo 33)

Domenico MASELLI, Relatore. La Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del proprio emendamento 31.1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

Corrado SCIVOLETTO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo accetta l'emendamento 34.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 34.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 34, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato)

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spini. Ne ha facoltà.

Valdo SPINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto favorevole sul disegno di legge n. 1849 dei deputati del gruppo progressisti-federativo, vorrei ringraziare l'onorevole professor Maselli per le sue parole così circostanziate e profonde ed il rappresentante del Governo, il prefetto Scivoletto, il quale sia in questa sia nelle precedenti vicende ha condotto con estrema rapidità ed efficacia la relativa azione di Governo.

Vorrei semplicemente ricordare alcuni fatti.

Il mio esordio nella vita parlamentare – e questo è il primo – risale nel 1979 e fu dedicato proprio al tema dell'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione. Non ci sono voluti pochi anni, diciamo la verità: tale processo è risultato piuttosto lento nella sua evoluzione! A maggior ragione credo che oggi dobbiamo guardare con soddisfazione a questo adempimento nei confronti della chiesa luterana presente in Italia e sottolineare quanto affermato dal relatore Maselli circa la necessità di completare il ciclo delle intese con le altre confessioni religiose.

Cari colleghi, devo dire che trovo bellissimo il comma 1 dell'articolo 8 della Costituzione, che recita: “Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge”. Altrettanto bello è, a mio avviso, il comma 3 dello stesso articolo, che recita:

“I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.

Un certo portato storico del nostro paese ha fatto sì che nella Costituzione venisse incluso, oltre l'articolo 8, anche il precedente articolo 7. Non intendo, tuttavia, ridiscutere questo fatto dal punto di vista storico! Lasciatemi, però, ribadire che l'articolo 8 è così ampio, bello e comprensivo che forse un giorno regolerà o rapporti tra Stato e chiese per tutte le confessioni religiose esistenti nel nostro paese. In ogni caso, proprio l'articolo 8 della Costituzione dimostra l'esistenza di una pluralità di assetti nel rapporto tra Stato e Chiesa. Da questo punto di vista esso rappresenta un grande arricchimento sia per il nostro ordinamento costituzionale sia per il nostro modo di guardare il fenomeno religioso: non esiste una sola ma diverse e varie modalità di rapporti tra Stato e chiesa (ciò è testimoniato proprio dalle intese. Per tale ragione, è stato molto importante che venissero compiute le intese. A tale riguardo posso dire che all'inizio nel mondo protestante vi era una diffidenza nel rapportarsi con lo Stato, la quale era stata superata proprio alla luce della considerazione che, formulando tali intese, si compie non solo un atto di giustizia ma si dà anche una testimonianza di pluralismo che avvicina l'Italia all'Europa, inserendola in un contesto europeo nel quale il pluralismo religioso – anche nell'ambito della fede cristiana – è naturalmente molto diffuso e radicato.

Vorrei fare una breve considerazione sui luterani in particolare: È noto che la protesta di Lutero si levò contro la vendita delle indulgenze e questo le dà anche una certa attualità ed incisività per il nostro paese, a causa delle vicende che ha dovuto subire nel passato legate al problema di una mo-

ralità e di un'etica della responsabilità pubblica, che credo le confessioni religiose possano contribuire in modo determinante a creare e che giudico estremamente necessarie per uscire fortificati dalle dure vicende di Tangentopoli.

Certo, questa pagina del luteranesimo non è molto conosciuta in Italia. Sono però grato a un grande scrittore – e vorrei restasse agli atti della Camera –, Fulvio Tomizza, che in un meraviglioso libro (*Il male viene dal nord*) ha parlato appunto dell'unico vescovo cattolico italiano, quello di Capodistria, Vergerio, che aderì al luteranesimo.

Credo sia ugualmente attuale il riferimento del relatore Maselli a Bonhoeffer. Visto che siamo nel 50° anniversario della Liberazione e che giustamente l'Italia rivendica i suoi resistenti, i suoi morti e i suoi caduti, ricordiamo che – sia pure in posizioni più difficili – anche in Germania ci sono stati resistenti e caduti come Bonhoeffer. Ritengo che ciò avvicini ed affratelli i popoli nella ricerca della libertà e nella sua difesa.

Siamo di fronte ad un'evoluzione storica: dalla protesta di Lutero, oltre che a quella di Calvino, scaturì buona parte della Riforma protestante. La Chiesa cattolica non ritenne di accettare tale riforma ma fu costretta a sua volta ad una riforma, quella che si celebra oggi nell'anniversario del Concilio di Trento, e che è passata alla storia col nome di Controriforma. Si può quindi dire che la predicazione di Lutero, se ha influenzato il mondo protestante, indirettamente ha interessato anche il mondo cattolico. Devo dire che un riconoscimento non della dottrina ma della validità della protesta di Lutero è venuto autorevolmente anche dai cattolici: lo stesso Pontefice Giovanni Paolo II ha tributato un riconoscimento

alla personalità ed alla battaglia di Lutero.

Credo che questo provvedimento sano oggi una situazione che non poteva essere regolata dalla legge del tempo fascista, quella sui culti ammessi. Si estende quindi alla CELI la disciplina dell'articolo 8 della Costituzione; compiamo un atto estremamente significativo per il nostro ordinamento e per le nostre libertà, in particolare quelle religiose, che credo vadano posta davanti a tutte le altre. È un atto importante che inserisce l'Italia in Europa, in un contesto di pluralismo religioso il quale, da motivo di grande divisione e scontro anche sanguinoso – come è avvenuto nei secoli – è divenuto ragione di arricchimento per tutti noi, qualsiasi religione professiamo o atteggiamento etico ed ideale praticiamo. Ricordiamo infatti che anche una posizione laica non può mai essere sprovvista di una radice etica.

Da tale punto di vista, possiamo oggi guardare agli avvenimenti del passato non più solo per ricordare le guerre di religione, il sangue sparso o le persecuzioni patite, ma anche per sottolineare il grande momento di arricchimento che il pluralismo rappresenta per la nostra coscienza civile. (applausi)

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Becchetti. Ne ha facoltà.

Paolo BECCHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo di Forza Italia su questo provvedimento.

Non abbiamo alcuna, appartenendo all'area libertaria e liberale, ad affermare la necessità che l'articolo 8 della Costituzione sia applicato il più ampiamente possibile. Bisogna ricordare che questo provvedimento va scritto a merito del Governo Berlusconi

che l'ha presentato; non ho alcuna intenzione, ovviamente, di confutare le dotte argomentazione del professor Maselli. Mi interessa di più, nella mia qualità di legislatore, tornare sul merito del provvedimento.

Quest'ultimo fissa anzitutto il principio della libertà religiosa e prevede la facoltà per la CELI di prestare assistenza ai detenuti, nelle case di riposo, agli appartenenti alle forze di polizia. Il provvedimento prevede inoltre l'insegnamento religioso con facoltà di scelta da parte dello studente senza aggravio per l'orario scolastico, in armonia con le disposizioni vigenti nella stessa materia per altri tipi di culto; disciplina del matrimonio, ferma restando la devoluzione allo Stato della regolamentazione degli effetti civili; la normativa degli edifici di culto, con la quale si estende la tutela già prevista per altre confessioni; il regime degli enti ecclesiastici e l'obbligo degli stessi di essere iscritti nei registri delle persone giuridiche tenuti dai tribunali; la disciplina dell'acquisto di beni immobili, che viene così sottratta all'autorizzazione prevista dall'articolo 17 del codice civile; il trattamento privilegiato sul piano tributario dei trasferimenti di beni tra la CELI ed altri organismi luterani (come avviene per le altre confessioni religiose); la disciplina della detraibilità dell'IRPEF a favore della CELI; la facoltà di stipulazione di modifiche alla presente intesa e l'obbligo reciproco assunto dalle parti di rivedere l'accordo fra dieci anni.

In conclusione, nell'esprimere l'avviso favorevole del gruppo di forza Italia su questo provvedimento, desidero associarmi nel ricordo di Dietrich Bonhoeffer e di tutti coloro che sono morti per effetto di ogni tipo di tirannide e di tutte le guerre (Applausi).



PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

Michele VIETTI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo del centro cristiano democratico. Il provvedimento è stato efficacemente illustrato dal collega Maselli, che ha messo nella propria relazione non soltanto la cultura e la preparazione personali, ma anche una evidente passione ed un coinvolgimento che meritano tutto il nostro rispetto ed in nostro apprezzamento.

Con questo disegno di legge si realizza un ulteriore passo in avanti nella direzione del compimento delle intese previste ed auspiccate dall'articolo 8 della nostra Costituzione per la regolamentazione dei rapporti fra le confessioni religiose diverse da quella cattolica e lo Stato: Si tratta di un passo positivo e necessario, che tecnicamente si inquadra nel contesto previsto dall'articolo 8, ma che di fatto rappresenta una risposta in relazione ai principi contenuti nell'articolo 19 del nostro testo costituzionale, che riconosce a tutti i cittadini il fondamentale diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata.

L'articolo 8 della nostra Costituzione, con l'illuminata previsione di intese volte a regolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni diverse dalla cattolica, rappresenta certamente una norma positiva, come ha ricordato l'onorevole Spini. Non credo tuttavia di poter condividere l'inciso del collega, secondo cui l'articolo 7 – invece – sarebbe un accidente della storia: il giusto, doveroso riconoscimento delle confessioni diverse da quella cattolica, opportunamente regolato dall'articolo 8 di cui il provvedimento oggi esaminata rappresenta una corretta attua-

zione, non può far dimenticare la rilevanza e la positività dell'articolo 7 della Costituzione, che ha regolato il rapporto fra lo Stato e la principale religione professata dagli italiani, quella cattolica, alla quale credo che non possa essere negata la grande importanza non soltanto quantitativa e statistica, ma anche nel concorso alla formazione storica e civile della nostra società.

Il disegno di legge si inquadra nell'ambito del riconoscimento del pluralismo religioso nel nostro paese, al quale non possiamo che guardare con soddisfazione. Abbiamo apprezzato i preziosi richiami del relatore Maselli alla storia del luteranesimo nel nostro paese (sia pure brevemente tratteggiata), così come la figura di Vergerio – che ho conosciuto attraverso il bel libro di Tomizza, ricordato da Spini – ed a quella di Bonhoeffer la cui significativa rilevanza, come ha ricordato molto correttamente Maselli, è stata recentemente riaffermata attraverso l'opera di divulgazione di case editrici cattoliche. Ciò a testimonianza della ricomposizione, in un quadro di pluralismo religioso, dei rapporti, pur storicamente non sempre facili, tra le due religioni.

Credo che il carattere positivo del provvedimento vada individuato nel richiamo nella società moderna, comunemente indicata come società che ha perso il riferimento ai valori, ai principi etici, all'aspetto religioso, alla radice spirituale del nostro popolo.

A mio avviso per tale ragione il provvedimento merita l'apprezzamento di tutti gli uomini religiosi, a qualunque fede appartengano, e ancor più di tutti gli uomini che, religiosi o non religiosi, sono solleciti e preoccupati del bene comune (Applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Fontan.

Ne ha facoltà:

Rolando FONTAN. A nome dei deputati del gruppo della lega nord annuncio il voto favorevole sul disegno di legge in discussione.

Non entrerò nel merito, perché mi pare che il relatore e i colleghi abbiano già ampiamente dimostrato la validità del provvedimento. In qualità di rappresentante del gruppo della lega nord spetta a me solo il compito e la volontà di confermare il preciso intento del movimento che rappresenta di rispettare pienamente tutte le confessioni religiose.

Si tratta di un ulteriore tassello che si inquadra nell'ambito del principio del rispetto delle varie confessioni e dell'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione. Voglio ricordare che ancora devono essere concluse otto intese. Tutti hanno manifestato attenzione nei confronti della pluralità delle scelte religiose; invito, dunque, Parlamento e Governo a continuare su questa strada e a cercare di trovare una soluzione per il raggiungimento delle intese richiamate, sempre, ripeto, nel rispetto della pluralità religiosa e con la volontà di attuare pienamente l'articolo 8 della Costituzione (Applausi dei deputati del gruppo lega nord).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Malan. Ne ha facoltà:

Lucio MALAN. Chi ascolta può essere sorpreso dalle piccole dimensioni della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (6.500 membri e 12 comunità), ma proprio per questo l'atto che si sta per compiere è importante. Si riconoscono a tutte le confessioni pari diritti e pari possibilità di intese con lo Stato.

Queste intese, piccole dal punto di vista di cittadini interessati, hanno però un grande significato e valore nel loro insieme per la Repubblica che, come ogni altra aggregazione di cittadini, trae grandissima risorsa proprio dalla diversità delle opinioni religiose e politiche che possono esistere al suo interno.

Stiamo compiendo un atto laico (lo Stato riconosce determinati diritti di cittadini senza che ciò assuma un significato religioso) molto importante, perché riferito ad una Chiesa che ha dato enorme apporto alla cultura e allo sviluppo sociale del nostro continente, quindi anche del nostro paese, in piccola parte toccato dall'influenza della riforma protestante. Dunque, con particolare partecipazione personale, per la mia appartenenza – come altri che hanno preso la parola – ad una minoranza religiosa, vicina peraltro a quella di cui ci stiamo occupando, ed a nome dell'intero gruppo federalisti e liberaldemocratici dichiaro voto favorevole sul provvedimento. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Mattarella. Ne ha facoltà.

Sergio MATTARELLA. Presidente, annuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo del partito popolare italiano sul provvedimento relativo alla intesa tra lo Stato e la chiesa evangelica luterana, ringraziando anch'io il relatore, collega Maselli, per la puntualità ed il respiro culturale della sua esposizione.

Rilevo anch'io, a nome del mio gruppo, che tale intervento rafforza nel nostro paese la libertà religiosa garantita dagli articoli 7 e 8 della Costituzione, la estrinseca e ne conferma le condizioni. Esso rappresenta anche una corretta e costruttiva modalità

di relazione tra lo Stato e la chiesa in questione, così come è avvenuto con altre confessioni religiose. Conferma, infine, il carattere pluralista della nostra convivenza, essendo alto il significato di una intesa tra lo Stato ed una confessione religiosa che, pur non avendo un numero di aderenti e di fedeli elevato, si fa portatrice del diritto, a parità di qualunque altra confessione, alla libertà religiosa nel nostro paese (Applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pisanu. Ne ha facoltà.

Beppe PISANU. Gli interventi autorevolmente svolti dai colleghi che mi hanno preceduto mi esimono dal compito di riepilogare le ragioni per le quali il gruppo di forza Italia esprime un'adesione convinta al provvedimento: Siamo persuasi che esso contribuirà a rafforzare nel nostro paese lo spirito e le condizioni della libertà religiosa, bene prezioso per l'evoluzione civile della nostra società (Applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Guerzoni. Ne ha facoltà.

Luciano GUERZONI. Presidente, colleghi, mi associo interamente alla dichiarazione di voto svolta, a nome del gruppo progressisti-federativo, dal collega Spini, nonché dalla bellissima relazione del collega Maselli, che in modo particolare intendo ringraziare, il quale ci onora di appartenere alla piccola componente cristiano-sociale del nostro gruppo.

Vorrei approfittare della presente occasione per rivolgere un appello al Go-

verno, rappresentato dal sottosegretario Scivoletto, affinché, secondo l'auspicio fatto anche da altri colleghi, attivi al più presto le procedure...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Guerzoni.

Per cortesia, un po' di attenzione al banco del Governo, giacché il collega si sta rivolgendo al sottosegretario Scivoletto.

Prosegua, onorevole Guerzoni.

Luciano GUERZONI. Rivolgo – dicevo – a nome del gruppo, un appello al Governo affinché riavvii con sollecitudine le procedure per concludere le intese con le altre confessioni religiose che ne hanno fatto richiesta, in alcuni casi senza ricevere alcuna risposta. È assai positivo che venga attuato l'articolo 8 della Costituzione, ma se tale attuazione non riguarda la totalità delle confessioni religiose che chiedono di addivenire ad un'intesa con lo Stato, si rischia, anziché di garantire una maggiore uguaglianza nella libertà, di fare delle discriminazioni. Ad esempio, a me risulta che da tempo i testimoni di Geova chiedono l'apertura di una trattativa. È ovvio che spetta alla discrezionalità politica del Governo la conclusione di un'intesa, ma non credo attenga alla discrezionalità l'accettare o il rifiutare l'apertura di una trattativa, costringendo le confessioni religiose, che ancora non godono di un'intesa con lo Stato, a soggiacere al regime della legge sui culti ammessi del 1929, ormai a cinquant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato De Benedetti. Ne ha facoltà.

Lino DE BENEDETTI. Mi associo completamente alla relazione colta, puntuale e significativa dell'onorevole Maselli ed esprimo la mia commozione per l'approvazione del disegno di legge n. 1849, cui l'Assemblea si accinge. Come cittadino italiano debbo osservare che con l'intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa evangelica luterana, finalmente raggiunta, l'articolo 8 della Costituzione si arricchisce di un ulteriore tassello di libertà e si manifesta grande rispetto verso una denominazione religiosa. Peraltro, anch'io mi associo alla richiesta, già formulata da altri colleghi, perché le intese sollecitate da altre confessioni religiose vengano realizzate nel più breve tempo possibile-

Pur essendo la Chiesa luterana in Italia – come è stato ricordato – di dimensioni assai modeste, ancorché ben più ampie in ambito europeo, si scrive oggi nel nostro paese una pagina di storia che è importante e che può incidere sui rapporti internazionali, nel cui ambito le religioni costituiscono, spesso anche pretestuosamente, motivo di dissidi, di frantumazioni sociali, di guerre e divisioni. Così non è con il provvedimento che ci accingiamo a votare. Come dicevo, oggi scriviamo una pagina di storia importante che mi commuove come persona, in quanto evangelico, ma mi rende entusiasta e pieno di soddisfazione in quanto cittadino italiano (Applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Moroni. Ne ha facoltà.

Rosanna MORONI. Nel dichiarare il voto favorevole dei deputati del gruppo rifondazione comunista-progressisti sul disegno di legge n. 1849, sarò sintetica.

Credo infatti che il significato ed il valore di questo provvedimento si palesino con lampante evidenza agli occhi di tutti.

L'affermazione della libertà religiosa, il rispetto di pratiche di fede diverse, sono elementi essenziali di una società civile aperta, libera e tollerante. In un momento in cui molti popoli pagano ancora quotidianamente e pesantemente tragiche manifestazioni di intolleranza e di odio razziale, diventa più necessario riconfermare l'esigenza del rispetto delle libere scelte di ogni individuo. A questo proposito, rilevo ancora una volta, con soddisfazione e gratitudine verso i nostri costituenti, che la nostra Carta costituzionale è tutt'oggi uno degli strumenti più efficaci ed importanti per l'affermazione dei diritti civili fondamentali di ogni essere umano (Applausi).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1849, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue votazione)

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

“Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)” (1849):

Presenti.....	331
Votanti.....	328
Astenuti.....	3
Maggioranza.....	165
Hanno votato sì.....	325

Hanno votato no..... 3

(La Camera approva)

Marianna LI CALZI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Marianna LI CALZI. Signor Presidente, nella votazione svoltasi poc'anzi il dispositivo

elettronico della mia postazione non ha funzionato: dichiaro pertanto che intendevo esprimere voto favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Li Calzi, la Presidenza prende atto della sua precisazione.

Il 22 novembre 1995 il testo è all'esame del Senato della Repubblica.

# RESOCONTO STENOGRAFICO

263<sup>a</sup> SEDUTA (ANTIMERID.)

SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1995



Resoconto stenografico  
SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1995

Discussione e approvazione del disegno di legge:  
(1706) Norme per la regolazione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa  
Evangelica Luterana in Italia (CELI)  
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa evangelica luterana in Italia (CELI)", già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Casadei Monti, ha chiesto di essere autorizzato a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ha facoltà di parlare.

CASADEI MONTI, relatore. Signor Presidente, colleghi senatori, il procedimento legislativo, che giunge oggi a conclusione, costituisce una sorta di "ratifica" impropria, a norma dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa tra lo Stato e la Chiesa evangelica luterana in Italia (CELI). Il testo del disegno di legge corrisponde a quello dell'intesa che fu firmata il 20 aprile 1993 dall'onorevole Amato per il Governo e dalla professoressa Hanna Brunow Franzoi per la Chiesa evangelica luterana. Il provvedimento, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, ha riportato nella Commissione in sede referente l'unanimità dei voti.

Per brevissima notizia, ricordo che la Chiesa luterana è presente in Italia, a Venezia, fin dal XVI secolo; è strutturata in dodici comunità con circa 6.500 aderenti e

fa parte della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e mantiene stretti rapporti con il Consiglio mondiale delle chiese.

Il contenuto del disegno di legge non si discosta da analoghe intese già raggiunte con altre confessioni.

Sottolineo, brevissimamente, che vengono abrogate le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, sui culti ammessi, nei confronti della CELI.

Ancora, l'articolato garantisce l'autonomia della Chiesa evangelica, nonché l'attività diaconale, pastorale e presbiterale dei ministri riconosciuti.

L'articolo 13 riconosce il valore civile dei matrimoni celebrati davanti a un ministro della CELI, con la novità particolare che spetta non al ministro ma all'ufficiale di stato civile chiarire ai nubendi, in sede di pubblicazione, i diritti e i doveri dei coniugi mediante lettura degli articoli del codice civile.

Infine, alcune norme (gli articoli dal 25 al 30) si occupano delle questioni tributarie e finanziarie, per le quali vi è il parere favorevole della Commissione bilancio; in particolare, l'articolo 26 prevede che venga esteso ai membri della CELI il diritto di de-



duzione dal reddito delle erogazioni liberali in danaro fino all'importo di due milioni di lire. Il successivo articolo 27 riguarda la partecipazione di questa Chiesa alla quota dell'8 per mille del gettito dell'Irpef.

Credo di dover tralasciare altre indicazioni particolari per sottolineare in via conclusiva il significato dell'approvazione di questa intesa. Si tratta in effetti della sesta approvazione, dopo altre intese già raggiunte con la Chiesa battista, la Chiesa valdese, la Chiesa avventista del settimo giorno e con le Comunità ebraiche, eccetera, a riprova della bontà della formula. "autonomia nella collaborazione", adottata negli articoli 7 e 8 della Costituzione dai Padri costituenti. Al riguardo è significativa la notizia, recentemente diffusa, secondo la quale la Svezia il regime di statizzazione vigente sta per essere abbandonato per adottare un regime di autonomia analogo al nostro: una riforma fortemente patrocinata dalla Chiesa luterana di quella nazione.

Ma c'è un ultimo ed importante motivo che vorrei sottolineare all'Assemblea: questa sistemazione legislativa, che spero venga approvata, cade nel cinquantenario della morte del grande pastore e teologo Dietrich Bonhoeffer, impiccato il 9 aprile 1945 nel campo di concentramento di Flossenbug per l'accusa di aver partecipato al fallito attentato contro Hitler.

Nei suoi scritti teologici Bonhoeffer ha più volte affrontato il problema della fondazione della Stato e della Chiesa e della loro reciproca autonomia e collaborazione, sulla linea della dottrina luterana dei due regni. Infatti per il teologo "il Regno di Dio nel nostro mondo non appare altro che nella sua doppia forma di Chiesa e Stato", che sono quindi interdipendenti e complementari. E questa comune origine, con duplicità di manifestazione, pone anche il fon-

damento della reciproca autonomia: "nel momento in cui si afferma che la Chiesa e lo Stato hanno origine da Dio, la loro distinzione e la loro indipendenza non rappresentano più una semplice affermazione umana, divengono anch'esse volontà di Dio. Il mescolare i due poteri va contro la volontà di Dio".

Ma la coesistenza, nella comune origine e nella reciproca autonomia, comporta altresì una reciproca limitazione: e come lo Stato deve essere dio ammonimento critico nei confronti della Chiesa "ricordandole che Dio non le ha dato la spada del potere giudiziario", così, quando lo Stato "mette in pericolo la Parola", la Chiesa si riserva il "diritto di resistenza". E fu questa predicazione della resistenza che, proclamata nei confronti della Stato totalitario e vissuta con rigorosa coerenza, determinò il sacrificio di Bonhoeffer, di cui celebriamo la memoria anche votando, spero, la legge d'intesa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Fierotti. Ne ha facoltà.

FIEROTTI. Signor Presidente, colleghi, ritengo di non avere quasi nulla da aggiungere a quanto è stato egregiamente detto dal relatore. Mi limito pertanto ad annunziare il voto favorevole del gruppo Forza Italia, sottolineando che questo provvedimento si muove in quel contesto generale al quale credo che tutti noi dobbiamo dare sempre più forza, quello del riconoscimento e della difesa dei principi di libertà di pensiero e di coscienza che sono particolarmente riconosciuti in Italia anche nella nostra Costituzione.

Quindi, questo provvedimento si inserisce in un filone di pensiero liberale e, appunto

per questo, credo di non aver null'altro da aggiungere. Le parole in questi casi sono forse superflue: basta procedere con gli atti, che sono quelli dell'espressione di un voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bagnoli. Ne ha facoltà.

BAGNOLI. Vorrei sottolineare, signor Presidente e colleghi, un aspetto: finalmente è andato in porto un provvedimento che si trascinava da ben due anni: Si è trattato di un cammino lungo, che poteva anche essere percorso in un tempo minore.

Vorrei inoltre richiamare l'attenzione dei colleghi che l'atto di oggi è ancora più significativo rispetto alle altre intese che sono state ratificate. A differenza delle altre espressioni dell'evangelismo, la Chiesa evangelica luterana si segnala per una particolarità: Infatti, nel 1948 iniziò un percorso che portò alla costituzione della Chiesa evangelica luterana in Italia, riconosciuta come persona giuridica, ai sensi della legge n. 1159 del 1929, solo nel 1961, con un decreto del Presidente della Repubblica. La particolarità di tale riconoscimento consiste nel fatto che la personalità giuridica non ha come oggetto un ente della confessione, bensì la confessione in quanto tale. Lo statuto della Chiesa evangelica luterana in Italia contiene, infatti, affermazioni solo di carattere dottrinale: basta leggere l'articolo 1, che recita: "La Chiesa è fondata, per quanto concerne la fede, la dottrina o il servizio, sul Vangelo di Gesù Cristo così come è dato nella Sacra Scrittura del Vecchio e del Nuovo Testamento e testimoniato nelle professioni della Chiesa originaria e nella Confessione di Augsburg dell'anno 1530". È singolare – ma mi sembra anche molto significativo – che in un decreto

del Presidente della Repubblica si possano trovare affermazioni del genere.

Il collega Casadei Monti ha ricordato il teologo luterano Dietrich Bonhoeffer, che aveva proprio richiesto un diritto sui generis per la Chiesa evangelica luterana, diritto di carattere cristocentrico, che permettesse anche la resistenza contro lo Stato totalitario. Dalla galera nazista, in cui era stato rinchiuso, egli pronunciò la frase: "Dio, rivelatosi in Cristo, è signore di ambedue i Regni"; una resistenza che, come ricordava il collega Casadei Monti, Bonhoeffer pagò con la vita.

Signor Presidente, questo mio brevissimo intervento tende proprio a sottolineare che l'intesa di cui tratta il provvedimento ha un carattere particolare, del tutto diverso rispetto alle altre, per la specificità che la Chiesa evangelica luterana in Italia ha nel pianeta fortemente frammentato del protestantesimo italiano. Si tratta pertanto di un atto altamente significativo sia sul piano della morale, sia sul piano della civiltà, giuridica e politica. (Applausi dei senatori Casadei Monti e Carpi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreotti. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, prendo brevemente la parola, aderendo in pieno alle motivazioni che il relatore ci ha proposto, per sottolineare l'importanza di questa serie di iniziative legislative. Esse hanno infatti piena conformità con i principi sanciti dalla nostra Costituzione ed hanno cancellato quell'istituto giuridico dei culti ammessi che era veramente qualcosa di culturalmente offensivo, pieno di una sufficienza che lo Stato non ha il diritto di avere.

Dobbiamo impegnarci, con riguardo alle peculiarità che ciascuna di queste confessioni religiose ha, a portare ulteriormente

avanti questo discorso; osservo solo come sia pieno di significato – in un certo senso precorrendo quella che potrà essere una sistemazione giuridica – che quest'anno in Roma si siano aperti una grande moschea e un grande centro islamico.

Per quel che riguarda semplicemente i luterani, vorrei anche ricordare che qualche anno fa. Ricorrendo il centenario di Lutero contemporaneamente a quello di Marx nell'allora Germania democratica, si dichiarò quello anno di Lutero, in un certo senso precorrendo forse i tempi.

Credo che questo indirizzo, che non va assolutamente catalogato con la brutta espressione di tolleranza, di ulteriore approfondimento di civiltà dobbiamo cercare di farlo rivivere in modo particolare anche in momenti nei quali, per molti motivi, forse una mancanza di questa coscienza di universalità e di rispetto verso tutte le forme culturali e religiose sembra a volte riprendere piede.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale

Ha facoltà di parlare il relatore.

CASADEI MONTI, relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GARDINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. A nome del Governo, mi associo alle opinioni espresse, che mi paiono unanimi, sul disegno di legge, il cui significato è stato così chiaramente e profondamente sottolineato.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5° Commissione permanente.

D'ALESSANDRO PRISCO, segretario:

“La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, nel presupposto che sia approvato l'emendamento che riformula la clausola di copertura del disegno di legge n. 781 nonché quello con analogo effetto presentato dal Governo sul disegno di legge concernente l'obiezione di coscienza, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.”

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

[ Vengono letti, messi ai voti ed approvati ad uno ad uno i singoli articoli ]

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

BORGIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGIA. Signor Presidente, occorre che la voce del Partito popolare italiano si faccia sentire in favore di questa nobile assunzione di responsabilità dello Stato nei confronti di un'altra fede, di un altro culto che non sia quello cattolico.

Vi sono stati dei patti tra lo Stato italiano ed il Vaticano per quanto riguarda la fede cattolica; altrettanto non era avvenuto nei confronti della religione luterana.

Sappiamo tutti l'importanza di Lutero. Lo stesso pontefice ha voluto riconoscere la grande importanza di quest'uomo che a suo tempo ruppe i rapporti tra la fede cattolica, la fede germanica e la regione anglo-

sassone in genere; visto che da allora si svilupparono, oltre che le fedi luterane, anche quelle di Zwingli, di Calvino e perfino la fede di Enrico che era stato appunto definito “defender of faith”, con tutte le limitazioni, i sensi e i doppi sensi che questo comportava a suo tempo.

Naturalmente, la civiltà giuridica e quella umana giungono – come è stato giustamente ricordato dal senatore Andreotti – al punto che si può veder sorgere a Roma un grande tempio islamico. Pertanto, si pone la necessità, ormai indifferibile, di sancire la regolarizzazione dei rapporti tra la nazione italiana e la Chiesa evangelica luterana.

Per questi motivi, il Partito popolare italiano voterà a favore del provvedimento in esame.

SQUITIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. E ha facoltà.

SQUITIERI. Signor Presidente, dichiaro la piena adesione al provvedimento in esame del gruppo di Alleanza Nazionale. Peraltro, esprimo meraviglia per il fatto che una norma che integra in maniera definitiva nella nostra Repubblica ogni tipo di libertà e di religione sia stato tanto rinviata. Riteniamo questo passo di grande attualità per quanto riguarda i rapporti che il nostro paese, la nostra civiltà, la nostra cultura, la nostra religione si trovano ad instaurare con tutte le nuove etnie, razze e religioni che ospitiamo.

Pertanto, ribadisco il voto favorevole di Alleanza Nazionale al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.



---

---

# Testimonianze sull'“Intesa”

## *Zeitzeugen zur “Intesa”*



La firma dell'Intesa a Palazzo Chigi il 20 aprile 1993. Da sinistra: Gaetano Marullo, Hanna Brunow Franzoi, Giulio Amato e due funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

*Die Unterzeichnung der Intesa im Palazzo Chigi am 20. April 1993. Von links: Gaetano Marullo, Hanna Brunow Franzoi, Giulio Amato und zwei Beamte des Präsidiums des Ministerrates.*



Da sin./*Von links*: Riccardo Bachrach,  
Hanna Brunow-Franzoi, Gaetano Marullo,  
Jürg Kleemann.



Jürg Kleemann, Luca Segariol

---

---

## Accordo con lo Stato – avanti e indietro Impressioni di una corsa ad ostacoli chiamata Intesa

*(Miteinander/Insieme 1-2/1993)*

“Intesa” è un termine tecnico del diritto costituzionale, la possibilità di un accordo dello Stato con confessioni diverse da quella cattolica, che deve essere trasformato in legge dal Parlamento.

Le storie che possono svilupparsi dall’idea dell’“Intesa” sono appassionanti: il lungo commiato dal cattolicesimo come religione di Stato e dallo Stato autoritario, il Concordato del 1929, per cui la giurisdizione per i culti acattolici è valida in parte ancora oggi per noi, nella misura in cui non viene abrogata da un’Intesa.

Dal Concistoro del 1985, da quando il figlio difficile della CELI, l’“Intesa”, era ancora in fasce, mi ci sono trovato in mezzo, scartabellando fra i libri e scrivendo a macchina in lunghe nottate, con discussioni infinite, incontri e viaggi. Ma in questo non mi hanno lasciato solo: i rappresentanti di tutte le comunità, anche di Varese, l’hanno tenuto a battesimo e presto brinderemo tutti insieme!

### Otto per mille

Quando pensiamo all’Intesa ci viene in mente una specie di febbre dell’oro. Come se l’“otto per mille” fosse un’imposta per la Chiesa, con la crocetta nella dichiarazione dei redditi! Anche a me aveva dato alla testa, fin quando non sopravvenne lo sconforto nel 1986 con l’esperto della Commissione governativa di allora che raffreddò il mio entusiasmo. “Sarebbe ridicolo” quello che la nostra piccola Chiesa avrebbe potuto guadagnare dall’8 per mille. “Piuttosto possono interessarvi i contributi annuali che i vostri sostenitori e membri possono scalarsi dalle imposte. Inoltre potete essere un partner per un’Intesa, dato che siete una Chiesa composta prevalentemente da stranieri?”

Claudia, studentessa del 1° anno di Giurisprudenza, mi salvò. Le avevo chiesto di accompagnarmi dato che era bilingue, presumibilmente interessata all’argomento e per redigere il verbale. Mi fornì la preziosa controprova: “Sono italiana, ho una madre danese, un padre italiano e sono stata confermata a Firenze come luterana”. Basta.

### Una sfida italiana

Da allora sono trascorsi 6 anni, la doccia fredda tuttavia ha avuto il suo effetto. In primo luogo noi del Concistoro abbiamo preso maggiormente sul serio il nostro diritto di



cittadinanza, ma anche i nostri doveri in Italia: nel far rispettare la nostra Chiesa come persona giuridica riconosciuta dallo Stato (dal 1962), nella riflessione mirata e nella promozione dei nostri compiti in questo paese (ad es. con l'Accademia delle Comunità, l'ecumene e il servizio stampa), e con una collaborazione più stretta con le altre confessioni protestanti in Italia.

Per noi era in gioco la nostra credibilità. Non si trattava solo di negoziare vantaggi finanziari, ma anche di dare il nostro contributo come Chiesa: per una costituzione democratica e laica a continuazione di una grande storia europea legata al nome di Lutero.

A questo alludeva a Palazzo Chigi il presidente della Commissione governativa, a questo miravano tutti i preparativi dei nostri giuristi: come vi ponete voi Luterani, quando si tratta di matrimoni, cura delle anime negli ospedali e nelle carceri, servizio militare, le domeniche, i pastori, ecc.? ...In fin dei conti non viviamo certamente solo dell'8 per mille finanziario ma soprattutto di quello spirituale!

### Elogio dei giuristi

La sorpresa più bella: nella ricerca di un accompagnamento per questioni giuridiche intricate trovammo nuovi amici. Meno all'interno delle nostre comunità quanto piuttosto fra i simpatizzanti di idee ecumeniche e laiche. Fin dall'inizio il dr. Luca Segariol ci consigliò, formulò testi, garantendo così la continuità. Nessun viaggio a Sinodi, sedute o discussioni era troppo pesante per l'impegnatissimo avvocato. Più tardi nel padre di un battezzando scoprii un conoscitore del labirinto giuridico-politico: il prof. Andrea de Guttry divenne la mia ancora di salvezza a Pisa, quando si trattava di dover stendere delle lettere o elaborare delle strategie. Nel bel mezzo della tana del leone trovammo il dr. Friedrich Stadler. La sua perizia sulla Comunità di Roma era convincente: questo era il “nostro uomo” per i rapporti delicati con i Ministeri. Poi da Milano il dr. Joachim Sottriffer tornò a unirsi a noi, era dotato di conoscenze indispensabili dato che era l'ex consulente legale della nostra Chiesa. Un hearing raggruppò a febbraio del 1992 il Concistoro, gli ospiti invitati e le nostre 4 colonne giuridiche proprio al momento giusto. Ci sarebbero ancora da fare molti nomi, come quello ad esempio dell'Oberkirchenrat Müller (Magdeburgo), che nel 1987 andammo a prendere come perito al di là della cortina di ferro, e il prof. Conticelli, il mio vicino sull'Arno.

### Nero su bianco

Negli scaffali della mia libreria giuridica c'era molto movimento: via il diritto tedesco sostituito dal diritto italiano e da quello ecclesiastico cattolico. Durante l'estenuante lettura mi meravigliai che la nostra Chiesa veniva evidenziata come eccezione fra le confessioni acattoliche, essendo stata completamente riconosciuta come persona giuridica del diritto privato. Anche in questo caso ancora una volta lo Stato agiva come teologo, decidendo chi costituisse una confessione? Ma io mi rallegravo di qualcos'altro: la nostra Chiesa era nero su bianco nella letteratura specializzata! Come se non bastasse, un altro amico giurista ci mise in luce: il dr. Gianni Long, membro del Sinodo valdese e consulente del Parlamento che ci rivolse l'invito al sensazionale congresso di Urbino del 1990. Per la prima volta giuristi italiani si dedicavano alle minoranze religiose, fra cui noi Luterani. Inconsapevolmente

ero caduto nella trappola di redigere una relazione, ma alla fin fine la febbre della ribalta, le correzioni infinite e lo studio erano valsi la pena: per la prima volta anche il nostro statuto rivisto (1974) si trovava in una pubblicazione che potemmo consegnare fresca di stampa come dono alla Commissione governativa. Persino l'impenetrabile Prefetto della Sezione ecclesiastica del Ministero dell'Interno mostrò un accenno di sorpresa e curiosità: il libro conteneva anche il suo contributo di Urbino! Nero su bianco, fece bene a entrambi: sia al Ministero che ai Luterani italiani.

### Dalle capanne ai palazzi

A volte, fra il 1986 e il 1992, mi ero scoraggiato. Saremmo mai riusciti a varcare la soglia del palazzo del Primo Ministro? Nelle capanne della CELI serpeggiava piuttosto il dubbio. Alcuni parlavano della cosiddetta Intesa come di un'invenzione di ambiziosi Principi della Chiesa. Altri osservavano perplessi che ogni volta che la presidente del Sinodo Hanna Franzoi inviava una lettera di sollecito, cadeva il Primo Ministro a cui era indirizzata. Una legge sulla libertà religiosa progettata originariamente rimaneva nel cassetto. Invece, all'ultimo momento (maggio 1992) il Primo Ministro Andreotti convoca la nuova Commissione. Il suo successore Giuliano Amato invita subito tutte le parti interessate alla discussione: per Battisti, Luterani, Testimoni di Geova era scoccata l'ora dell'Intesa. Quando verranno pubblicate queste righe i Battisti ci potranno già rivelare quali richieste verranno accettate, perché le nostre sono pressoché le stesse. La Commissione governativa avrà fretta di concludere con noi. Poi toccherà al Sinodo e al Parlamento. Noi ritorniamo nelle nostre capanne e speriamo che non accada quello che è successo nella favola del pescatore e di sua moglie!

Jürg Kleemann  
Vicedecano della CELI

*(trad. Maria Clara Finetti)*

## Staatsvertrag – hin und zurück Eindrücke von einem Hindernislauf genannt Intesa

*(Miteinander/Insieme 1-2/1993)*

“Intesa” ist ein Fachausdruck des Verfassungsrechtes, die Möglichkeit eines Staatsvertrages mit den nichtkatholischen Konfessionen, der vom Parlament in ein Gesetz umzuwandeln ist.

Spannend sind die Geschichten, die sich aus dem Begriff “Intesa” entfalten lassen: der lange Abschied vom Katholizismus als Staatsreligion und vom autoritären Staat, das Konkordat von 1929 – die Gesetzgebung für akatholische Kulte ist für uns bis heute teilweise gültig, soweit sie nicht durch eine Intesa aufgehoben wird.

Seitdem mir das Konsistorium 1985 das ELKI-Sorgenkind “Intesa” in die Wiege legte, finde ich mich mittendrin vor, bücherwälzend und tippend in langen Nächten, mit endlosen Gesprächen, Sitzungen und Reisen. Aber man hat mich nicht alleingelassen damit, Vertreter aus allen Gemeinden – auch Varese – haben es aus der Taufe gehoben, vom Prosit wird gleich zu reden sein!

### Acht Promille

Das kommt uns bei der Intesa in den Sinn, eine Art Goldrausch. Als ob es bei den “otto per mille” um eine Kirchensteuer ginge, mit Kreuzchen in der Steuererklärung! Auch mir war es so in den Kopf gestiegen, bis aber der Katzenjammer folgte, 1986 durch den Experten der damaligen Regierungskommission. Er schenkte mir klares Wasser in den Wein. “Lächerlich” sei, was unsere kleine Kirche aus den 8 per mille gewinnen würde. “Euch interessieren eher die Jahresbeiträge, die eure Gönner und Mitglieder von der Steuer absetzen dürfen. Außerdem: seid ihr überhaupt Partner für eine Intesa, als Kirche von vorwiegend Ausländern?”

Claudia, Studentin im 1. Jahr Jura, rettete mich. Ich hatte sie um Begleitung gebeten wegen ihrer Zweisprachigkeit, vermutlichem Interesse und zum Protokollieren. Sie lieferte die kostbare Gegenprobe: “Ich bin Italienerin, habe eine dänische Mutter, einen italienischen Vater und bin lutherisch in Florenz konfirmiert”. Basta.

### Eine italienische Herausforderung

Seither sind 6 Jahre vergangen, die kalte Dusche aber hat ihre Wirkung getan. Zunächst nahmen wir im Konsistorium unser Heimatrecht, aber auch unsere Pflichten in Italien ernster: In der Durchsetzung unserer Kirche als staatlich anerkannter Rechtsperson (sei

1962), in gezielter Reflexion und Förderung unserer Aufgaben in diesem Land (z.B. mit Gemeindeakademie, Ökumene und Pressedienst), und in engerer Zusammenarbeit mit den anderen protestantischen Konfessionen in Italien.

Für uns stand unsere Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Nicht ums Aushandeln von Finanzvorteilen, sondern auch um unseren Beitrag als Kirche der Reformation sollte es gehen: für eine demokratische, laizistische Verfassung, in Fortsetzung einer großen europäischen Geschichte, die mit dem Namen Luther's sich verbindet.

Darauf spielte im Palazzo Chigi der Präsident der Regierungskommission an, darauf zielten in all unseren Vorbereitungen unsere Juristen: Wie versteht ihr euch als Lutheraner, wenn es um Trauung, Seelsorge in Krankenhaus und Gefängnis geht, um Wehrdienst, Sonntag, Pfarrer, usw.? ...Letztlich werden wir wohl nicht nur von finanziellen, sondern vor allem von spirituellen 8 pro mille zu leben haben!

### Juristenlob

Die schönste Überraschung: auf der Suche nach Begleitung in den verzwickten Rechtsfragen fanden wir neue Freunde. Weniger im Kern unserer Gemeinden als unter ihren Sympathisanten ökumenischer und laizistischer Gesinnung. Von Anfang an hat uns Dr. Luca Segariol beraten, Texte formuliert und so Kontinuität garantiert. Keine Reise zu Synoden, Sitzungen und Besprechungen war dem vielbeschäftigten Anwalt zuviel. Später entdeckte ich im Vater eines Täuflings einen Kenner des rechtspolitischen Labyrinthes: Prof. Andrea de Guttry wurde mein Rettungsanker in Pisa, wenn es galt, Briefe aufzusetzen und Strategien zu überprüfen. Mitten in der Höhle des Löwen fanden wir Dr. Friedrich Stadler. Sein Gutachten über die Gemeinde Rom überzeugte: Dies war "unser Mann" für den delikaten Umgang mit den Ministerien. Dann stieß aus Mailand Dr. Joachin Sottriffer wieder zu uns, der als früherer Justitiar unserer Kirche unersetzliche Kenntnisse mitbrachte. Ein Hearing vereinte im Februar 1992 Konsistorium, geladene Gäste und unsere 4 juristischen Säulen gerade noch im rechten Augenblick. Und doch gäbe es noch viele Namen zu nennen. So Oberkirchenrat Müller (Magdeburg), den wir 1987 als Gutachter durch den eisernen Vorhang holten, und Prof. Conticelli, meinen Nachbarn am Arno.

### Schwarz auf weiß

In meinem juristischen Bücherregal gab es Bewegung: deutsches Recht raus, italienisches und katholisches Kirchenrecht rein. Bei der mühseligen Lektüre staunte ich: wurde doch unsere Kirche als Ausnahmefall einer nichtkatholischen Konfession hervorgehoben, die als solche und ganze anerkannt worden war, als juristische Person des Privatrechtes. Wurde hier wieder einmal der Staat als Theologe tätig, der entschied, wer eine Konfession bildet? Ach, mich freute etwas anderes: Unsere Kirche, schwarz auf weiß, in der Fachliteratur! Nicht genug, hob uns ein weiterer juristischer Freund ans Licht: Dr. Gianni Long, Mitglied der Waldensersynode und Berater des Parlamentes. Er war es, der uns die Einladung zum sensationellen Kongreß in Urbino 1990 bescherte. Zum ersten Mal widmeten sich Italiens Rechtsgelehrte den religiösen Minderheiten. Unter diesen uns Lutheranern. Ahnungslos war ich in die Falle eines Referates getappt, aber ganz am Ende hatten sich Lampenfieder, endlose Korrekturen und Studium gelohnt: Zum ersten Mal liegt auch unsere revidierte

(1974) Verfassung in einer Veröffentlichung vor. Und diese konnten wir druckfrisch als Präsent der Regierungskommission überreichen. Da zeigte sogar der undurchdringliche Präfekt der Kirchenabteilung im Innenministerium einen Anflug von überraschter Neugier: Der Band enthielt auch seinen Beitrag für Urbino! Schwarz auf weiß, das tat beiden gut: dem Ministerium und Italiens Lutheranern.

### Aus den Hütten in die Paläste

Manchmal, zwischen 1986 und 1992, hatte ich resigniert. Würden wir die Schwelle zum Palast des Ministerpräsidenten jemals überschreiten? In den Hütten der ELKI war der Zweifel eh zuhause. Manche sprachen von der sogenannten Intesa wie von einer Erfindung ehrgeiziger Kirchenfürsten. Andere beobachteten verdutzt, daß mir jedem neuen Erinnerungsschreiben, das Synodalpräsidentin Hanna Franzoi abschickte, der angesprochene Ministerpräsident stürzte. Ein ursprünglich geplantes Gesetz zur Religionsfreiheit blieb in der Schublade. Stattdessen, im letzten Moment (Mai 1992) berief Ministerpräsident Andreotti die neue Kommission ein. Sein Nachfolger Giulio Amato ließ sofort an den runden Tisch bitten: Für Baptisten, Lutheraner, Zeugen Jehovas hatte die Stunde der Intesa geschlagen. Wenn diese Zeilen gedruckt sind, werden die Baptisten uns bereits verraten können, welche Forderungen akzeptiert werden – denn unsere Anliegen sind weitgehend dieselben. Die Regierungskommission wird es eilig haben, mit uns abzuschließen. Dann sind Synode und Parlament dran. Und wir kehren wieder in unsere Hütten zurück. Hoffentlich geht's uns dabei nicht wie im Märchen vom Fischer und seiner Frau!

Jürg Kleemann  
Vizedekan der ELKI

## Perché una intesa?

*(Miteinander/Insieme 1-2/1993)*

La CELI (ELKI) sta trattando, e ciò fanno anche i battisti, gli Apostolici ed i Testimoni di Geova, con una commissione governativa la stipula di un'intesa con lo Stato italiano, a cui Valdesi, Ebrei, Avventisti e Pentecostali sono già da qualche anno pervenuti.

L'intesa non soddisfa un capriccio, ma un preciso dettato costituzionale; l'art. 8 della Costituzione italiana infatti prevede: i rapporti delle confessioni religiose acattoliche con lo Stato "sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".

Con l'attuazione per legge ed a mezzo di intese della norma costituzionale si raggiunge l'effetto di riconoscere (e non attribuire) alle confessioni acattoliche un loro ordinamento originario e indipendente, si può dire lato sensu sovrano nella libertà organizzativa che lo Stato ha da tempo riconosciuto alla Chiesa cattolica; si ottiene l'affrancamento dai vincoli della legge del 1929 e del regio decreto del 1920, a cui sono assoggettate le confessioni acattoliche in Italia.

Non vi è dubbio che oggi la confessione evangelica in Italia in tutte le sue espressioni, dalla CELI alle sue Comunità, goda già in pratica di libertà e dignità (e non soltanto nel campo dell'ecumenismo), ma l'intesa vi imprime un sigillo elevando tale libertà e dignità al livello di ordinamento giuridico autonomo e paritetico, ampliandone il campo d'azione e le possibilità di presenza concreta ed efficiente nel mondo civile.

E' utile ricordare che la CELI non è emanazione di una qualche alta autorità ecclesiastica, è bensì "creatura" delle Comunità evangeliche già da tempo esistenti in Italia, che l'hanno voluta, costituendo così una Chiesa che le unisse e le rappresentasse in tutto il territorio nazionale, senza nulla togliere alla loro peculiare autonomia patrimoniale, giuridica ed ecclesiastica e dalle loro facoltà di influenza nel loro territorio. L'intesa per nulla può pregiudicare tali autonomie, si adatta invece a meglio e compiutamente valorizzare, sotto l'ombrello della CELI, le autonomie ora molto affievolite di quelle Comunità che già non fossero comunque riconosciute quali enti morali.

La comunione delle diverse Comunità, che con termine forse troppo marcatamente ecclesiastico nello statuto della CELI vengono definite parrocchie (si potrebbe forse nominarle Comunità parrocchiali?), con l'effetto di mettere quasi in ombra l'origine anche etnica delle Comunità – origine che invece non va sottaciuta e tantomeno ripudiata – e la loro natura anche laica, oltre che religiosa, attraverso l'intesa varcherebbe i confini angusti dello

statuto della CELI assumendo rilevanza nazionale.

Alcuni benefici di natura economica, già previsti nelle precedenti intese e prevedibili nella nostra (trattasi della possibilità di attribuire l'otto per mille dell'IRPEF alla Chiesa evangelica anziché allo Stato o alla Chiesa Cattolica o ad altre chiese nonché di dedurre dal proprio reddito le erogazioni a favore della Chiesa sino all'importo di Lire 2.000.000), possono essere considerati, ma ingiustamente, di secondaria importanza; devesi invece vedere in essi, oltre al vantaggio economico di una qualche pur minima entità sin troppo ovvio, il segno ben più che simbolico di una marginale ma effettiva autonomia anche in ambito tributario, che fa breccia persino nel principio di sovranità dello Stato nel campo delicato delle imposte, a testimonianza della concretezza di quel concetto che configura un piano di parità fra Stato, Chiesa Cattolica e confessioni acattoliche, fra cui la nostra. Non per niente i Valdesi tendono ora a modificare la loro intesa nel punto in cui, in ossequio all'esigenza di una particolare accentuazione dell'autonomia, avevano rinunciato alla prerogativa di influire nell'amministrazione tributaria statale.

Avv. Dr. Luca Segariol

## Warum eine "Intesa"?

*(Miteinander/Insieme 1-2/1993)*

Die ELKI sowie die Baptisten, die Apostolische Kirche und die Zeugen Jehovas verhandeln zur Zeit mit einer Kommission der italienischen Regierung über eine Intesa mit dem italienischen Staat, die Waldenser, die jüdischen Gemeinden, die Adventisten und die Pfingstkirchen schon vor einigen Jahren abgeschlossen haben.

Die Intesa entsteht nicht etwa aus einer Laune heraus, sondern entspricht einer in der Verfassung verankerten Vorgabe; Art. 8 der italienischen Verfassung sieht nämlich vor, dass die Beziehungen der nichtkatholischen Religionskonfessionen mit dem Staat „aufgrund von Übereinkommen mit den entsprechenden Vertretungen geregelt werden“.

Die Umsetzung dieser Verfassungsbestimmung durch Intese führt dazu, dass den nicht-katholischen Konfessionen eine eigene unabhängige Ordnung anerkannt (und nicht zugeschrieben) wird, die man im weiteren Sinne in Bezug auf die Organisationsfreiheit als unabhängig bezeichnen könnte, und die der italienische Staat der katholischen Kirche schon seit geraumer Zeit gewährt. Auf diese Weise werden die Beschränkungen überwunden, die durch das aus dem Jahr 1929 stammende Gesetz und den Königlichen Erlass von 1930 bedingt wurden, und die für die nichtkatholischen Konfessionen in Italien gelten.

Zweifellos besitzt die evangelische Konfession in Italien heute in all ihren Ausdrucksformen, von der ELKI bis zu ihren Gemeinden, in der Praxis schon Freiheit und Würde (und nicht nur was die Ökumene anbelangt). Die Intesa bedeutet eine formelle Anerkennung, durch die diese Freiheit und Würde auf die Ebene der autonomen und paritätischen Rechtsordnung angehoben wird und ihr Wirkungsfeld und die Möglichkeiten einer konkreten und effizienten Präsenz innerhalb der Zivilgesellschaft erweitert werden.

Es darf nicht vergessen werden, dass die ELKI keine Ausdrucksform irgendeiner hohen kirchlichen Behörde ist, sondern ein „Geschöpf“ der schon seit vielen Jahren existierenden evangelischen Gemeinden in Italien, die willentlich eine Kirche gegründet haben, die sie vereint und in ganz Italien vertritt, und unbeschadet ihrer besonderen Vermögens-, Rechts- und Kirchenautonomie sowie ihrer Fähigkeit der Einflussnahme in ihrem Umfeld. Die Intesa kann diese Eigenständigkeit der ELKI nicht beschneiden. Sie kann sogar dazu beitragen, dass die heute sehr geschwächten Autonomien jener Gemeinden, die nicht schon als gemeinnützige Körperschaft anerkannt wurden, unter dem Dach der ELKI verstärkt und gänzlich wertgeschätzt werden.



Die Gemeinschaft der Gemeinden, die in der Verfassung der ELKI mit einem sehr kirchlich geprägten Begriff als Pfarrgemeinden definiert werden (Könnte man sie vielleicht Kirchengemeinden nennen?). Dadurch wird die Herkunft – auch die ethnische Herkunft – der Gemeinden fast in den Schatten gestellt. Ihre Herkunft, die weder verschwiegen noch verneint werden darf, und ihr religiöser und Laiencharakter würde durch die Intesa die engen Grenzen der ELKI-Verfassung sprengen und nationale Bedeutung annehmen.

Einige finanzielle Vorteile, die schon Teil der früheren Intese waren und auch in unserer Intesa nicht fehlen werden (es handelt sich dabei um die Möglichkeit das 8xmille der IRPEF (ital. Einkommenssteuer - Anm. d. Übers.) der Evangelischen Kirche statt dem Staat, der katholischen Kirche oder anderen Kirchen zugutekommen zu lassen sowie Spenden für die Kirche bis zu einem Betrag von 2.000.000 Lire abzusetzen), könnten zu Unrecht als zweitrangig betrachtet werden. Sie stellen nicht nur einen finanziellen Vorteil dar, sondern sind, wenn auch nur ein kleines aber fast schon überdeutliches, symbolisches Zeichen einer zwar marginalen aber effektiven Eigenständigkeit auch in Steuerfragen, das sogar im Grundsatz der staatlichen Souveränität hinsichtlich des äußerst heiklen Steuerrechts eine Bresche schlägt. Das bezeugt die konkrete Umsetzung jenes Konzepts, das die Gleichstellung zwischen Staat, Katholischer Kirche und nicht-katholischen Konfessionen, wozu auch unsere Kirche gehört, vorsieht. Nicht umsonst neigen die Waldenser jetzt dazu, ihre Intesa in dem Punkt ändern zu wollen, an dem sie auf ihr Recht verzichtet hatten, auf die staatliche Steuerverwaltung Einfluss zu nehmen,

RA Dr. Luca Segariol

*(trad. Kerstin Gros)*